

ATTIVITÀ VARIE - RACCOLTA DI QUESITI E CHIARIMENTI

Quesiti di prevenzione incendi relativi a stabilimenti ed impianti vari, attività industriali, artigianali e simili, assoggettabilità, officine, laboratori, macchine elettriche, sorgenti di radiazioni mobili, termini e definizioni, caratteristiche costruttive, distanza di sicurezza, affollamento, esodo, porte scorrevoli, tornelli, centri di accoglienza per immigrati, lanterne volanti o lanterne cinesi, ecc.⁽¹⁾

Nota DCPREV prot. n. 8482 del 21-06-2017

Indicazioni procedurali inerenti la realizzazione di impianti di odorizzazione del gas naturale presso gli impianti di ricezione, prima riduzione e misura in cabina di proprietà dei clienti finali.

La Società SNAM Rete Gas ha presentato una specifica relazione tecnica relativa alla valutazione del rischio di incendio aggiuntivo per un impianto di ricezione, prima riduzione e misura di gas naturale in cabina (impianto REMI - attività ricompresa al punto 2 dell'Allegato I al del D.P.R.151/11) a seguito della realizzazione, nell'ambito dello stesso, di un impianto di odorizzazione.

Dall'esame della documentazione, si ritiene, anche su conforme parere del Comitato Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, che la realizzazione di un **impianto di odorizzazione di gas naturale** presso un impianto REMI in cabina, possa essere considerata una modifica che non comporta aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza e soggetta agli adempimenti di cui all'art.4, comma 7, del D.M. 7 agosto 2012, qualora siano verificate tutte le condizioni e prescrizioni riportate nel seguente allegato tecnico.

Nota DCPREV prot. n. 11973 del 05-10-2016

Assoggettabilità all'attività n. 58 dell'Allegato I del D.P.R. 151/2011, per sorgenti di radiazioni mobili (art. 27 co. 1 bis del D.lgs. 230/95 e s.m.i.).

Sono pervenute a questa Direzione richieste di chiarimento circa i corretti adempimenti da porre in atto nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi, per le **sorgenti di radiazioni mobili**, di cui all'art. 27 comma 1 bis⁽²⁾ del D.lgs. 230/95 e s.m.i..

Come noto, infatti, il D.P.R. 151/2011, modificando il previgente quadro normativo, ha previsto l'assoggettamento ai controlli di prevenzione incendi, al n. 58⁽³⁾ dell'All. I, delle pratiche di cui al D.Lgs. 230/95 e s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi.

Pertanto, per le pratiche ricomprese all'art. 27 comma 1 bis del D.lgs. 230/95 e s.m.i, essendo le stesse assoggettate all'obbligo di nulla osta, dovranno essere attivate anche le procedure tecnico

¹ *Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, sono state introdotte sostanziali modifiche nella disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi. I pareri espressi ed i riferimenti presenti devono essere letti in relazione al periodo in cui sono stati emessi, tenendo conto dei vari aggiornamenti succeduti nel tempo (in particolare le innovazioni previste dal nuovo regolamento di prevenzione incendi).*

² **Art. 27 co. 1 bis del D.lgs. 230/95 e s.m.i.:** "Le pratiche svolte dallo stesso soggetto mediante sorgenti di radiazioni mobili, impiegate in più siti, luoghi o località non determinabili a priori presso soggetti differenti da quello che svolge la pratica sono assoggettate al nulla osta di cui al presente articolo in relazione alle caratteristiche di sicurezza delle sorgenti ed alle modalità di impiego, ai sensi di quanto previsto nei provvedimenti applicativi."

³ **Attività n. 58 dell'all. I del D.P.R. 151/2011:** Pratiche di cui al D.Lgs 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del D.Lgs 17 marzo 1995, n. 230 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860). **58/B:** Assoggettate a nulla osta di cat. B di cui all'art. 29 del d.lgs. 230/95 s.m.i; **58/C:** Assoggettate a nulla osta di cat. A di cui all'art. 28 del d.lgs. 230/95 s.m.i e art. 13 della legge n. 1860/62.

autorizzative previste dal Regolamento di prevenzione incendi, presso il Comando provinciale VV.F. territorialmente competente sulla *sede operativa primaria del titolare del nulla osta*.

In coerenza con quanto previsto dal D.lgs. 230/95 e s.m.i circa il regime autorizzativo per le pratiche ex art 27 co. 1 bis, il buon esito delle succitate procedure di cui al D.P.R. 151/2011, costituisce titolo autorizzativo all'impiego delle sorgenti mobili di radiazioni anche presso *"più siti, luoghi o località non determinabili a priori presso soggetti differenti da quello che svolge la pratica"*.

Inoltre, per quanto attiene gli aspetti tecnici, in fase di valutazione progetto e di successiva SCIA ex D.P.R. 151/2011, dovranno essere descritte, in particolare, le principali misure di sicurezza antincendio adottate presso la sede di detenzione delle sorgenti e presso le sedi di utilizzo, in relazione alle caratteristiche di sicurezza delle stesse sorgenti ed alle loro modalità di impiego; il Comando provinciale VV.F. potrà, infine, richiedere, al responsabile dell'attività, l'obbligo di invio di notifica preventiva ai Comandi VV.F delle province ove, di volta in volta, detta sorgente sarà utilizzata.

Con l'occasione, è bene rammentare, infine, che le sorgenti di radiazioni mobili in argomento vengono sovente impiegate presso ditte terze già assoggettate ai controlli obbligatori di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 151/2011.

Per tale fattispecie, quindi, nell'ambito delle procedure di cui allo stesso D.P.R. e con le modalità fissate al D.M. 7 agosto 2012, il responsabile della ditta terza presso la quale si impieghino dette sorgenti mobili, in maniera non occasionale, è tenuto ad aggiornare la valutazione del rischio incendio della propria attività, in conseguenza del rischio aggiuntivo introdotto dalla presenza non occasionale di sorgenti di radiazioni ionizzanti.

In particolare, infatti, si ritiene necessario prendere in considerazione, in caso di emergenza, le ulteriori problematiche che potrebbero originarsi in relazione alla sicurezza della popolazione, dei lavoratori e dei soccorritori VF intervenuti nonché le procedure per la messa in sicurezza delle apparecchiature e sorgenti radiogene utilizzate.

Nota prot. n. 557/PAS/U/013579/XV.H.MASS(39) del 29-08-2016.

Rilascio della licenza ex art. 57 T.U.L.P.S. per il lancio delle lanterne volanti.

Emanata dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per l'amministrazione generale - Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale.

In riferimento al quesito ..., si rappresenta quanto segue:

L'impiego delle c.d. dette **"lanterne cinesi"** ... è già stato affrontato da quest'Ufficio che ha espresso il parere indicato con la [circolare 557/PAS/U021352/XV.H.MASS\(39\) del 06.12.2012](#).

Nel richiamare integralmente il contenuto della predetta circolare particolare attenzione va posta al punto in cui, per il lancio di detti manufatti, risulta necessario chiedere ed ottenere sempre, dall'Autorità locale di Pubblica Sicurezza, una **licenza ex art. 57 T.U.L.P.S.**⁽⁴⁾

Trattandosi in generale *"di accensioni pericolose"*, è bene ribadire che stante la loro particolare tipologia non è possibile escludere a priori che, pure laddove esse venissero accese in luogo privato, durante il volo vadano ad interessare i luoghi specificati dalla citata norma e quindi qualsiasi *"... luogo abitato, sue adiacenze o pubblica via o in direzione di essa..."*.

Tale eventualità rende quindi sempre obbligatoria la richiesta ed il rilascio della licenza ex art. 57 T.U.L.P.S., così come già indicato nella citata circolare 557/PAS/U021352/XV.H.MASS(39) del 06.12.2012, da parte della competente Autorità di P.S., che valuterà attentamente tutte le circostanze di tempo e di luogo che verranno rappresentate nelle singole istanze.

⁴ **Art. 57 T.U.L.P.S.:** *"Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco, lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa. È vietato sparare mortaletti e simili apparecchi. La licenza è altresì richiesta per l'apertura o la gestione di campi di tiro o poligoni privati. Il sindaco deve essere, comunque, sentito per gli aspetti di competenza dell'ente locale, quando non è lo stesso a rilasciare la licenza. Nel regolamento sono definite le modalità di attuazione del presente comma e la relativa disciplina transitoria."*

A tal riguardo, in risposta allo specifico quesito sull'organo tecnico competente a valutare i fattori di rischio che conseguono all'accensione delle lanterne volanti, va tenuto conto che, non trattandosi di prodotti contenenti materiali con effetto esplosivo, non appare discutibile la tesi per cui la competenza di merito non sia riservata, in via esclusiva, alla Commissione Tecnica Territoriale istituita presso le Prefetture.

Tuttavia è opportuno ricordare che così come stabilito dal DM 19 novembre 2014 - modificato dal DM 17 marzo 2015 - nella regolare composizione della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplosive è prevista, ex art. 2 punto 2, la presenza del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco e che, ai sensi dell'art. 2 punto 6, il Prefetto può sempre avvalersi di esperti esterni che, in relazione a specifiche competenze in determinate materie, possono integrare, senza diritto di voto, l'ordinaria composizione e quindi le funzioni consultive e prescrittive della C.T.T.

Alla luce di quanto sopra, in assenza di intervento della citata C.T.T., si ritiene che le competenti Autorità locali possano attivare varie professionalità, quali ad es. il Comando Provinciale dei VV.FF., in grado di valutare la problematica in relazione alle specifiche fattispecie per le conseguenti determinazioni e/a prescrizioni del caso.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore ausilio e/o approfondimento dovesse rendersi necessario.

Nota DCPREV prot. n. 10246 del 11-08-2016

Attività 2 e 6 dell'Allegato I del DPR 151/11 - Elaborati cartografici.

È giunta a questa Direzione, da parte della Società Snam Rete Gas, la proposta di utilizzare un nuovo elaborato cartografico utilizzando la Carta Tecnica Regionale, in sostituzione dell'attuale planimetria redatta su base catastale, per rappresentare i propri impianti nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 151/11 (art. 2 e 6 dell'Allegato I al D.P.R. 151/11).

Al riguardo, anche in considerazione delle esigenze di razionalizzazione rappresentate dalla stessa Società, si ritiene che la proposta possa essere accolta, ferma restando la possibilità di integrare l'elaborato in allegato, qualora ritenuto necessario, con ulteriori descrizioni grafiche ritenute utili ai fini antincendio o in caso di soccorso, così come riportalo nell'Allegato 1 al D.M. 7 agosto 2012.

Nota DCPREV prot. n. 10226 del 10-08-2016

DM 15/07/2014 (Macchine elettriche) locali esterni e requisito di non propagazione dell'incendio.

In riferimento al quesito ..., si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F. (*)

() Laddove le stazioni elettriche sono realizzate in edifici isolati comprendenti anche locali di servizio (servizi igienici, spogliatoi, ristoro) ad uso degli addetti che temporaneamente lavorano presso l'impianto, si ritiene che sia rispettato il requisito di ubicazione in locale esterno di cui al punto 3 del capo II del DM 15/07/2014. In tale ipotesi il requisito di non propagazione dell'incendio richiamato allo stesso punto 3 del Capo II è assicurato dal rispetto delle distanze di sicurezza prescritte al Titolo II Capo II (installazioni nuove) ovvero al Titolo III Capo II (installazioni esistenti).*

Nota STAFFCADIP prot. n. 5178 del 26-05-2015

Centri di accoglienza per immigrati.

Pervengono a questo Dipartimento alcune richieste di chiarimento concernenti le misure di prevenzione incendi da adottare nei centri di accoglienza per immigrati. Al riguardo si ritiene che tali strutture, caratterizzate per quanto noto da un'organizzazione molto variabile dal punto di vista logistico, nonché da potenziali problematiche di ordine pubblico, non appaiono immediatamente riconducibili alle attività assoggettate ai controlli di prevenzione incendi, ma devono essere esaminate caso per caso sulla base delle specifiche caratteristiche, tenendo peraltro presente la temporaneità dell'attività che non prevede quindi l'attivazione del procedimento di cui al D.P.R. 151/2011.

Ciò premesso, per quanto attiene le norme tecniche di prevenzione incendi da prendere a riferimento - e ferme restando quelle che disciplinano le specifiche aree e/o impianti posti al servizio degli edifici (impianti di produzione calore, impianti elettrici, impianti per la distribuzione e l'utilizzazione del gas, ecc.) - occorre distinguere i seguenti casi.

Nell'eventualità in cui i centri di accoglienza siano ubicati in strutture ricettive turistico-alberghiere si dovrà prendere a riferimento il D.M. 9 aprile 1994 e ss.mm.

Nel caso in cui le strutture ricettive siano di altra natura (caserme, scuole, ecc.) gli stessi centri possono ritenersi assimilabili a dormitori per i quali si applicano i criteri tecnici generali di prevenzione incendi, così come indicato nell'Allegato 1 al D.M. 7 agosto 2012, tenendo presenti, quale utile riferimento, le misure riportate nell'Allegato al citato D.M. 9 aprile 1994 e ss.mm.

Quando, invece, i centri di accoglienza sono ospitati all'interno di edifici di civile abitazione occorre fare riferimento alle regole tecniche individuate dall'allegato al D.M. 246/1987.

Si soggiunge, altresì, che per tutte le attività in argomento trovano applicazione le norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81/2008, declinate per gli aspetti della sicurezza antincendio e gestione dell'emergenza nel D.M. 10 marzo 1998.

Si evidenzia peraltro che tali disposizioni, unitamente alle "Linee guida antincendio ed altri rischi per i centri polifunzionali per gli immigrati" emanate con direttiva del Ministro dell'interno in data 11 maggio 2005, sono richiamate nello schema di capitolato di gara d'appalto, approvato con decreto del Ministro dell'interno del 21 novembre 2008 e utilizzato negli specifici bandi di gara per il funzionamento e la gestione dei centri di accoglienza in parola.

Le Direzioni Regionali dei Vigili del Fuoco provvederanno ad informare i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco ricadenti nel territorio di competenza.

Nota DCPREV prot. n. 5918 del 19-05-2015

Definizione di manifestazione temporanea.

Con riferimento al quesito ..., si rappresenta quanto segue. Con l'esclusione delle manifestazioni temporanee indicata all'allegato I del D.P.R. 151/2011, il normatore ha inteso implicitamente confermare l'abrogazione dell'art. 15 co. 1 punto 5 del D.P.R. 577/82, già operata dall'art. 9 del D.P.R. 37/98. In tale ottica, il normatore ha altresì voluto esplicitare tale orientamento anche per le attività di cui al p.to 69 del D.P.R. 151/2011 che, infatti, per loro stessa natura, possono, più di sovente di altre, concretizzarsi con attività a spiccato carattere occasionale e temporaneo.

Relativamente poi al richiamato concetto di temporaneità, risulta evidente **l'impossibilità di procedere ad una quantificazione dello stesso in termini temporali**, proprio alla luce della pluralità ed eterogeneità dei casi potenzialmente prospettabili in concreto.

in generale, comunque, per attività temporanee, come già in passato si è avuto modo di rappresentare, si possono intendere quelle **caratterizzate da una durata breve e ben definita, non stagionali o permanenti, né che ricorrano con cadenza prestabilita.**

In buona sostanza, infatti, per le attività come sopra descritte **risulterebbe illogico e contrario** ai primari obiettivi di buona amministrazione, **l'inserimento delle stesse nell'ambito di procedimenti tecnico amministrativi** che, nel concreto, potrebbero svilupparsi con tempistiche incompatibili rispetto a quelle previste per le attività stesse.

Nota DCPREV prot. n. 3333 del 17-03-2015

D.P.R. 151/11 – Attività n. 58.

Si fa riferimento alle note indicate a margine, concernenti l'oggetto, per rappresentare che una **attività** relativa all'**utilizzo** di uno **strumento dotato di sorgente radiogena è soggetta ai controlli** di prevenzione incendi **se per essa deve essere richiesto il nulla osta ai sensi del D.Lgs. 230/95.** Nel caso in cui si tratti di sorgenti mobili, potrà essere valutata la possibilità di stabilire, anche nello stesso nulla osta, particolari prescrizioni per l'esercizio, la movimentazione e la detenzione delle stesse.

Nota DCPREV prot. n. 3043 del 12-03-2015

Quesito in materia di prevenzione incendi - Assoggettabilità attività di gommista - Riscontro.

In riferimento al quesito ..., si ritiene che l'attività in argomento possa rientrare tra le tipologie di **officine di riparazione per veicoli** a motore di cui al **punto 53** dell'allegato 1 al d.P.R. 151 se di superficie superiore a 300 mq. Nel caso sia presente un quantitativo di gomme superiore a 10.000 Kg si configura anche l'attività di cui al **punto 43** dello stesso allegato.

Nota DCPREV prot. n. 10694 del 05-09-2014.

D.P.R.151/11. Attività n. 2 e n. 6 dell'Allegato I. Attestazioni di rinnovo periodico di conformità antincendio. Chiarimenti.

Giungono a questa Direzione, da parte della Società SNAM, richieste di chiarimento in merito alle attestazioni di rinnovo periodico di conformità antincendio da presentare ai sensi del D.P.R. 151/11 e del D.M. 7 agosto 2012 per le attività indicate in oggetto e di seguito riportate:

n.2 Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm³/h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa.

n.6 Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa.

Al riguardo, e con particolare riferimento al D.M. 17 aprile 2008 recante "*Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8*", si chiarisce quanto segue.

1. Distanze di sicurezza nei confronti di luoghi di concentrazione di persone

Per "luoghi di concentrazione di persone" - di cui al punto 2.5.3 dell'Allegato A al D.M. 17 aprile 2008, per i quali è prescritta una distanza non inferiore a 100 m dalle condotte di 1^a specie, visto l'elenco seppure non esaustivo delle attività riportate - si ritiene che debbano intendersi quei luoghi nei quali, oltre ai lavoratori, sia prevista la presenza di pubblico con un affollamento presumibile superiore a 100 persone, con esclusione, pertanto, delle attività produttive che non presentino tale condizione. Nel caso in cui il luogo di concentrazione di persone sia costituito da più edifici, fisicamente separati tra di loro, la distanza di cui sopra farà riferimento all'affollamento del singolo edificio più vicino e non alla somma degli affollamenti di tutti gli edifici costituenti il luogo in argomento.

2. Distanze di sicurezza nei confronti di fabbricati

Con riferimento al punto 2.5.1 dello stesso Allegato A, si ritiene di poter escludere dalla applicazione delle distanze di sicurezza ivi indicate quei manufatti monopiano caratterizzati dall'assenza di una o più pareti verticali o parti di esse, prive di serramenti, da aperture poste anche in corrispondenza della copertura e dalla presenza di persone solo occasionale e di breve durata.

3. Modifiche di attività esistenti

Con particolare riguardo per le attività n. 6, che ai sensi della precedente disciplina erano soggette ai controlli di prevenzione incendi *una tantum*, si evidenzia che eventuali modifiche apportate nel tempo, ivi compresa la variazione delle condizioni della fascia di rispetto/sicurezza ad opera di soggetti terzi, dovranno costituire oggetto di valutazione, caso per caso, ai sensi dell'art.4, commi 6, 7 e 8, del D.M. 7 agosto 2012, anche con riferimento a quanto previsto dal citato D.M. 17 aprile 2008 qualora per lo sviluppo edilizio successivo alla posa delle condotte, non risultino più soddisfatte le condizioni relative alle prescritte distanze di sicurezza.

Nota DCPREV prot. n. 7392 del 30-05-2014.

Assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di un'officina meccanica con lavorazioni a freddo con più di 25 dipendenti.

Con riferimento al quesito ..., si concorda con il parere espresso ... da codesta Direzione Regionale. (*)

() Il quesito è volto a chiarire la corretta interpretazione del "numero di addetti" individuato al punto 54 del DPR 151/2011 (Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti). Il termine "addetto" deve ritenersi riferito alla specificità richiamata nella formulazione dell'attività soggetta, ossia di chi è preposto all'officina, similmente a quanto più dettagliatamente espresso per l'att. 9 in merito alla mansione specifica di saldatura o taglio.*

Nota DCPREV prot. n. 5289 del 23-04-2014.

Assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di impianti frigoriferi e depositi di oli lubrificanti per organi in rotazione di centrali idroelettriche.

Con riferimento alle note ..., e nel ribadire che la richiesta di determinazioni da parte di questa Direzione Centrale su questioni per le quali si è già espresso un organo tecnico consultivo collegiale quale il Comitato Tecnico Regionale non appare coerente con le procedure e i principi indicati dal D.Lgs.139/06, si esprime condivisione con quanto rappresentato nella nota di codesta Direzione Regionale. (*)

() Il quesito riguarda l'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi degli **impianti frigoriferi industriali** nei quali è utilizzata l'**ammoniaca** come fluido refrigerante. Si conferma, secondo la vigente classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose, la **caratteristiche di gas infiammabile attribuito all'ammoniaca anidra**. Si ritiene infine che l'assoggettabilità dell'impianto debba essere valutata in funzione dei parametri di portata previsti al punto 1 dell'Allegato al DPR 151/2011 o, in alternativa, di capacità di deposito previsti al punto 4.*

***Ulteriore quesito** riguarda la corretta individuazione ai fini dell'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di **depositi di olio per la lubrificazione ed il raffreddamento di organi in rotazione delle centrali idroelettriche**. Vista la descrizione fornita dal Comando **si ritiene che l'attività possa essere compresa al punto 12 dell'allegato al DPR 151/2011**.*

Nota DCPREV prot. n. 4093 del 28-03-2014 e n. 6178 del 08-05-2014.

D.P.R. 151/11. Liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65°C di cui alle attività 12 e 13 dell'Allegato I.

Con riferimento ad alcune richieste di chiarimento concernenti l'oggetto, si rappresenta che quanto precisato nella [nota DCPREV prot. n. 17382 del 27 dicembre 2013](#),⁽⁵⁾ può trovare applicazione anche per la classificazione delle attività di cui ai punti 12 e 13 dell'Allegato I al D.P.R. 151/11.

Nota DCPREV prot. n. 3021 del 13-03-2014

Quesito liquori.

Con riferimento al quesito ... si rappresenta quanto segue:

- il calcolo del carico di incendio specifico di progetto ($q_{f,d}$) in un compartimento va effettuato seguendo le indicazioni contenute nel DM 9/3/2007 che prevedono il calcolo in base al potere calorifico inferiore dei materiali combustibili presenti;
- il potere calorifico inferiore dei materiali combustibili presenti va determinato sulla base di valori desunti dalla letteratura tecnica o eseguendo prove in accordo con la norma UNI ISO 1716:2002;
- per le soluzioni idroalcoliche trova applicazione il decreto ministeriale 18 maggio 1995, che prevede classi definite di resistenza al fuoco per i depositi di tali prodotti. Nel caso in cui le sostanze oggetto del quesito non rientrino nel campo di applicazione del citato decreto, si ritiene che esso costituisca un utile riferimento ai fini della determinazione della classe di resistenza al fuoco, a prescindere dalle risultanze dei calcoli del carico di incendio effettuati

⁵ Anche i liquidi caratterizzati da un punto di infiammabilità inferiore a 65°, ma non sotto i 55°, con una frazione del distillato non maggiore del 2%, a 150°C, possano essere classificati liquidi di categoria C e quindi equiparati, dal punto di vista del rischio incendio e dei relativi sistemi di sicurezza, ai liquidi combustibili aventi un punto di infiammabilità superiore a 65°C.

secondo il DM 9/3/2007.

Si concorda, infine, con il Comando ... in merito alla limitata rappresentatività della prova proposta, atteso che il metodo di calcolo del carico di incendio specifico di progetto risulta dipendente dal potere calorifico dei materiali combustibili e non dalla modalità di rilascio della potenza termica.

Nota DCPREV prot. n. 17382 del 27-12-2013

Gasolio in contenitori-distributori rimovibili per autotrazione. D.M. 31 luglio 1934. Liquidi combustibili di categoria C.

Giungono a questa Amministrazione richieste di chiarimento in merito alla possibilità di utilizzare il gasolio con temperatura di infiammabilità $T > 55 - 56$ °C nei contenitori-distributori rimovibili per autotrazione.

Al riguardo, sentito in proposito il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione Incendi, si ritiene ammissibile tale possibilità in considerazione del fatto che il D.M. 31 luglio 1934 prevede che anche i liquidi caratterizzati da un punto di infiammabilità inferiore a 65°, ma non sotto i 55°, con una frazione del distillato non maggiore del 2%, a 150°C, possano essere classificati liquidi di categoria C e quindi equiparati, dal punto di vista del rischio incendio e dei relativi sistemi di sicurezza, ai liquidi combustibili aventi un punto di infiammabilità superiore a 65°C.⁽⁶⁾

Si evidenzia che i metodi e le apparecchiature da utilizzare per ricercare il punto di infiammabilità e per eseguire la distillazione frazionata del liquido devono essere quelli previsti dal citato decreto, ovvero funzionanti secondo gli stessi principi.

Nota DCPREV prot. n. 12890 del 19-09-2013

Impianti di rifornimento privato di gas naturale a carica lenta e senza serbatoio di accumulo. Quesito.

L'art. 51 del D.L. n. 78/2010 ha introdotto un regime semplificato per i VRA, piccoli impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione, senza serbatoi di accumulo, derivati dalla rete domestica e con capacità di compressione non superiore a 3 m³/h.

Infatti, ne è stato previsto l'esercizio dietro presentazione di una DIA conforme al D.P.R. n. 37/1998 e, nel contempo, l'attività non è stata assoggettata al rilascio del CPI, fatti salvi i controlli ed il potere prescrittivo del CNVVF. L'installazione è stata riservata alle imprese in possesso dei requisiti di cui al D.M. n. 37/1998, recante norme in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici, tenute al rilascio di dichiarazione di conformità dell'impianto, pena l'applicazione di sanzioni.

Sotto il profilo tecnico, lo stesso D.L. ha subordinato la messa in esercizio di tali impianti al rispetto delle regole di buona tecnica e dell'arte di cui alle leggi nn. 1083/1971 e 186/1968; contestualmente, ha previsto l'emanazione di apposita regola tecnica, intervenuta con il D.M. 30/04/2012, la quale ha regolamentato gli impianti derivati dalla rete domestica con capacità di compressione fino a 20 m³/h.

Il predetto decreto ha inoltre previsto, per le imprese installatrici, gli obblighi della verifica funzionale, del rilascio della dichiarazione di conformità e di avvenuta istruzione degli utilizzatori dei VRA ed, infine, la consegna del libretto di manutenzione ed uso.

Il D.P.R. n. 151/2011, recante la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, ha tra l'altro, modificato le attività soggette ai controlli. In applicazione del citato D.P.R. i distributori dei carburanti in questione appaiono indistintamente ascrivibili al punto 13 -fascia C- del dell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011. Una tale interpretazione, che risulta corretta per gli impianti di portata compresa tra 3 e 20 m³/h, di contro contrasta con i principi di semplificazione e di proporzionalità, che sono a fondamento dello stesso D.P.R. per quelli di portata inferiore a 3 m³/h, che, come già detto, erano stati oggetto di liberalizzazione con il D.L. n. 78/2010.

⁶ Con Note DCPREV prot. n. 4093 del 28-03-2014 e n. 6178 del 08-05-2014 è stato chiarito che quanto precisato nella nota DCPREV prot. n. 17382 del 27-12-2013 può trovare applicazione anche per la classificazione delle attività di cui ai punti 12 e 13 dell'Allegato I al D.P.R. 151/11.

Pertanto, su conforme parere dell'Ufficio AA.LL., di questo Dipartimento, si ritiene che agli impianti di portata inferiore a 3 m³/h si possa continuare ad applicare l'art. 51 del D.L. n. 78/2010, sostituendo la prevista DIA alla odierna SCIA di cui all'art. 19 della Legge 241/1990, a firma dell'interessato e con la contestuale dall'assunzione degli obblighi gestionali di cui al relativo libretto di uso e manutenzione, corredata dalla dichiarazione di conformità dell'impianto a firma della ditta installatrice, riferita alle leggi nn. 1083/1971 e 186/1968, oltre che al recente D.M. 30/4/2012, e da documentazione tecnica (relazione, elaborati grafici) relativa alla installazione.

Nota DCPREV prot. n. 12504 del 13-09-2013

Depositi di gas metano compresso in bombole. Riscontro.

In riferimento al quesito ..., si ritiene che il DM 24/11/1984 deve essere applicato ai "depositi presso i quali il gas viene accumulato in serbatoi o in bombole ed altri recipienti mobili per essere successivamente distribuito alle utenze, direttamente nell'ambito di uno stabilimento oppure mediante rete di distribuzione cittadina". Al di fuori del campo di applicazione succitato dovranno essere osservati i criteri generali di prevenzione incendi ed il DM 24/11/1984 potrà essere preso in considerazione quale linea guida non cogente.

Circolare prot. n. 4756 del 09-04-2013

D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, allegato I - Attività nn. 66, 72, 73.

Pervengono a questa Direzione Centrale numerose richieste intese ad ottenere chiarimenti interpretativi su alcuni punti dell'elenco delle attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi di cui all'allegato I al D.P.R. n. 151/2011. Al riguardo, per una uniforme applicazione del citato decreto, si forniscono di seguito i chiarimenti ai punti in oggetto.

... omissis ...

D.P.R. n. 151/2011, all. I, punto n. 73): Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m², indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità.

Il punto n. 73 è diretto ad assoggettare ai controlli di prevenzione incendi, indipendentemente dalla diversa titolarità, quelle attività terziarie o industriali, elencate nell'allegato I del D.P.R. n. 151/2011, che per le loro caratteristiche non raggiungono le rispettive soglie fissate per l'assoggettamento e, conseguentemente, non risultano singolarmente tenute agli adempimenti previsti dallo stesso decreto.

Ai fini dell'assoggettamento, si osserva inoltre che le predette attività devono essere necessariamente caratterizzate da **comunione delle strutture e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o degli impianti**, così come definiti dal D.M. 7 agosto 2012.

Relativamente alla destinazione d'uso dell'edificio e/o complesso edilizio, si evidenzia che sono da considerare come appartenenti al settore terziario, per esempio, le attività commerciali, gli uffici, le attività ricettive, le attività di servizi in generale, etc.

Non rientrano, pertanto, nell'attività del **punto n. 73 le aree** destinate a **civile abitazione** le quali, anche se parzialmente presenti nell'edificio o complesso di edifici, **non concorrono nel computo dei parametri** fissati per determinare l'assoggettamento o meno agli obblighi del D.P.R. n. 151/2011.

Nel caso in cui nell'edificio o complesso edilizio siano presenti attività incluse nell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011 e soggette, pertanto, ai relativi adempimenti, ma separate dal resto dell'edificio, con strutture di idonea resistenza al fuoco e con impianti e vie di esodo propri, le stesse non saranno considerate ai fini del computo dei parametri fissati per il punto n. 73; nel caso contrario le stesse attività saranno computate ai fini del raggiungimento delle soglie per l'assoggettabilità al punto n. 73.

In entrambi i casi prima descritti, per il responsabile delle attività incluse nell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011, ricorreranno gli obblighi previsti dallo stesso decreto per la propria attività, oltre a quelli derivanti dalle comunioni presenti in concreto nell'edificio.

Resta inteso che il responsabile dell'attività che si configura al n.73 provvederà alla valutazione dei rischi interferenziali tra le attività presenti nell'edificio, riferiti alla comunione delle strutture e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o degli impianti.

Le singole attività ubicate nell'edificio e/o complesso edilizio assoggettato come n.73, dovranno osservare, ove presenti, le regole tecniche pertinenti l'attività esercitata o i criteri generali di prevenzione incendi e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Al fine degli adempimenti di cui al D.P.R. n. 151/2011, le istanze o le segnalazioni certificate di inizio attività potranno essere sottoscritte congiuntamente da tutti i responsabili delle attività che configurano la n. 73 o da un loro incaricato.

Circolare prot. n. 1771 del 06-02-2013

D.P.R. 151/11. Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 metri.

Si trasmette copia della **Circolare DIPVVF n. 1 del 29 gennaio 2013** con la quale questo Dipartimento e il Dipartimento delle Infrastrutture, Affari Generali e Personale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti hanno inteso fornire indicazione ai responsabili delle gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m sugli adempimenti di prevenzione incendi da espletare ai sensi del D.P.R.151/11 e dell'art. 7 del D.L. 83/12.

Circolare DIPVVF n. 1 del 29 gennaio 2013

Circolare esplicativa per l'attuazione da parte dei gestori delle gallerie stradali degli adempimenti amministrativi introdotti dal Nuovo Regolamento di semplificazione di Prevenzioni Incendi, emanato con il D.P.R. 151/11.

A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento di prevenzione incendi emanato con il dPR 1° agosto 2011, n.151, che ha compreso nell'ambito delle attività sottoposte ai controlli anche le **gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 metri**, il quadro di riferimento normativo per tali gallerie ha subito una serie di revisioni, introdotte nel D.L. n. 1/12 e nel D.L. n. 83/12 e nelle relative leggi di conversione.

Il quadro di riferimento normativo relativo alla definizione dei requisiti minimi di sicurezza delle gallerie stradali, ricomprese nelle attività di cui al numero 80 della Tabella dell'Allegato I del D.P.R. 151/11, risulta prevalentemente definito, per le **gallerie rientranti nella rete stradale transeuropea dal D.Lgs. 264/06**, mentre per le **gallerie non rientranti** nella rete stradale transeuropea i requisiti sono parzialmente individuati e riportati in diverse norme (Circolare LL.PP. n. 7938/99 "*Sicurezza della circolazione nelle gallerie stradali con particolare riferimento ai veicoli che trasportano merci pericolose*", D.M. 05.06.01 "*Sicurezza nelle gallerie stradali*", D.M. 05.11.01 "*Norme per la costruzione delle strade*", D.M. 14.09.05 "*Norme di illuminazione delle gallerie stradali*" e D.M. 19.04.06 "*Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali*").

Al fine di definire i necessari disposti normativi, il Ministero dell'Interno, competente per la regolazione degli aspetti antincendio delle gallerie stradali ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 139/06, ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, competente per l'emanazione delle norme tecniche stradali ai sensi dell'art 13 del D.Lgs. n. 285/92, hanno avviato i lavori per la predisposizione di un **nuovo e specifico provvedimento** recante le **norme tecniche per la sicurezza delle gallerie stradali**, da emanarsi nei prossimi mesi.

Nelle more dell'emanazione delle nuove norme tecniche, al fine di dare immediata attuazione al Regolamento di prevenzione incendi, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 dell'articolo 7 del D.L. 83/12, si ritiene necessario ed opportuno fornire agli enti gestori di gallerie alcuni **elementi esplicativi** relativi agli adempimenti del D.P.R. 151/11, la cui tempistica è riportata, per i diversi ambiti, nell'allegata tabella riepilogativa.

1. Disposizioni indirizzate ai gestori delle gallerie stradali esistenti di lunghezza superiore ai 500 metri ricadenti nella rete stradale trans europea

A. Per le **gallerie** esistenti, e **non conformi ai requisiti** indicati nel D.Lgs. n. 264/06, il termine per la presentazione della scheda asseverata, contenente le caratteristiche e le dotazioni antincendio, ed il programma operativo degli interventi di adeguamento, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 del D.L. 83/12, rimane fissato al **12 febbraio 2013**¹. Per ciascuna galleria i gestori

devono presentare al Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente la seguente documentazione:

- **scheda asseverato** da un tecnico qualificato, contenente le caratteristiche e le dotazioni antincendio allo stato esistenti, con riferimento ai requisiti minimi di cui alla tabella riepilogativa contenuta nell'Allegato 2 del D.Lgs. n. 264/06;
- **relazione tecnica** illustrativa delle caratteristiche e delle dotazioni antincendio allo stato esistenti nella galleria di cui alla predetta scheda asseverata, e riportante inoltre, per gli aspetti di sicurezza antincendio, il **programma operativo degli interventi di adeguamento**, da realizzare nei termini prescritti dal D.Lgs. n. 264/06, in funzione dell'eventuale non conformità ai requisiti risultante dalla ricognizione riportata nella scheda asseverata, in coerenza con gli strumenti di programmazione degli interventi già approvati.

B. Per le **gallerie** esistenti, **conformi ai requisiti** indicati nel D.Lgs. n. 264/06, deve essere presentata la SCIA, ai sensi del comma 4 dell'art 11 del D.P.R. 151/11, entro il **7 ottobre 2013**².

Al fine di avere una visione organica e complessiva, si chiede ad ogni gestore stradale di presentare ad entrambi i Ministeri contestualmente alla predetta documentazione richiesta entro la data del 12 febbraio 2013, anche l'elenco delle gallerie già conformi di cui verrà presentata la SCIA entro il 7 ottobre 2013.

Al fine di consentire alla Commissione permanente per le gallerie, responsabile della completa attuazione del D.Lgs. n. 264/06, di monitorare l'operato dei gestori stradali anche in funzione degli adempimenti amministrativi introdotti dal D.P.R. 151/11, i gestori delle gallerie transeuropee devono trasmettere tutta la citata documentazione, oltre che ai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco, anche alla Commissione permanente.

2. Disposizioni indirizzate ai gestori delle gallerie stradali esistenti di lunghezza superiore ai 500 metri non ricadenti nella rete stradale transeuropea

Per le altre gallerie rientranti nell'ambito di applicazione del D.P.R. 151/11, e regolate in modo non organico da una norma tecnica di settore che definisca compiutamente tutti i requisiti di sicurezza ed i termini per gli eventuali adeguamenti, **gli adempimenti amministrativi saranno regolati dalla emanando norma** richiamata nelle premesse.

3. Disposizioni a regime

Per tutte le gallerie stradali esistenti che diventeranno conformi a seguito degli adeguamenti, la presentazione della **SCIA** dovrà avvenire, **entro i sei mesi successivi la data dell'effettivo completamento degli adeguamenti** stessi, ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 del D.L. 83/12.

4. Disposizioni indirizzate ai gestori di gallerie stradali di nuova realizzazione

Per tutte le **gallerie di nuova realizzazione**, in quanto "nuove attività", ci si deve ricondurre alla disciplina prevista dal comma 1 dell'art. 4 del D.P.R. 151/11, ai sensi della quale la **presentazione della SCIA** deve essere presentata *"prima dell'esercizio dell'attività"* al Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente, e quindi, nel caso specifico delle gallerie stradali, **prima dell'entrata in esercizio**.

La presente Circolare, finalizzata ad un'organica attuazione del D.P.R. 151/11 che consentirà progressivamente di garantire i requisiti minimi di sicurezza di tutte le gallerie, sia sulla rete stradale transeuropea sia sulla rete stradale ordinaria, urbana ed extraurbana, verrà pubblicata sui siti istituzionali del Ministero dell'interno e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

¹ *Corrispondente alla data successiva di sei mesi a quella dell'entrata in vigore della L. 7-8-2012 n. 134b - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, a 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese (Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 agosto 2012, n. 187, S.O.).*

² *Corrispondente alla data successiva di due anni a quella dell'entrata in vigore del D.P.R. 151/11 - Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 settembre 2011, n. 221).*

TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI IN RIFERIMENTO AL D.P.R. 151/11 DA PARTE DEI GESTORI DELLE GALLERIE STRADALI DI L > 500 metri						
AMBITO			Entro il 12 febbraio 2013	Entro il 7 ottobre 2013	successiva- mente all'en- trata in vigore della norma tec- nica in corso di predisposizione	entro 6 mesi suc- cessivi al comple- tamento degli adeguamenti
GALLERIE STRADALI ESISTENTI	EXTRA TEN L > 500 m	conformi	-	-	da stabilirsi nella norma tecnica In corso di predisposizione	
		non conformi	-	-		
	TEN L > 500 m	conformi	elenco	SCIA ai sensi del c. 4 dell'art. 11 del D.P.R. 151/11	-	-
		non conformi	scheda asseverata + pro- gramma operativo Inter- venti di adeguamento ai sensi del c. 2 dell'art. 7 del D.L. 83/12	-	-	SCIA (termine ultimo 30.10.19) ai sensi del c. 1 dell'art. 7 del D.L. 83/12
NUOVE GALLERIE STRADALI	tutte le gallerie con L > 500 m	SCIA prima dell'entrata in esercizio ai sensi del c. 1 dell'art. 4 del D.P.R. 151/11				

Lettera Circolare n. 15909 del 18/12/2012

Procedure di prevenzione incendi per le attività di cui al n. 7 dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011.

Il D.P.R. 151/2011 ha incluso tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi le "centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n.886 e al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624" (attività n.7 dell'Allegato I). In tali attività possono essere presenti impianti e/o depositi facenti parte integrante del ciclo produttivo (linee di trasporto dall'area dei pozzi agli eventuali centri di raccolta e di primo trattamento e serbatoi di deposito presso tali centri). Sono escluse dal controllo dei Vigili del Fuoco le attività di prospezione e ricerca e i pozzi in perforazione nell'ambito di titoli minerari esistenti.

In considerazione del fatto che l'abrogato D.M. 16 febbraio 1982 assoggettava ai controlli solo le "piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al D.P.R.886/1979", cioè gli impianti a mare cosiddetti off-shore (ex attività 96), si rende necessario fornire chiarimenti finalizzati a coordinare le procedure di prevenzione incendi per tutte le attività ora incluse al punto 7 dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011 con i procedimenti autorizzativi per tali attività, in capo al Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi del D.P.R. 886/1979 e del D.Lgs. 624/1996 e s.m.i.

Si evidenzia che le attività in argomento non costituiscono una ordinaria attività produttiva e che per esse non si applica il D.P.R. 160/2010 in materia di sportello unico per le attività produttive (S.U.A.P.) che all'art. 2, comma 4, esclude dal campo di applicazione la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

In attuazione del principio di razionalizzazione dell'azione amministrativa, già presente nel D.Lgs.624/1996 ed avendo a riferimento, in particolare, gli artt. 84, 85, 90, 92 e 93 del D.Lgs. 624/1996, si indicano di seguito le procedure per gli adempimenti di prevenzione incendi relative alle attività di cui al punto 7 in argomento, definite di intesa con la Direzione Generale Risorse Minerarie ed Energetiche del Dipartimento per l'Energia del Ministero dello Sviluppo Economico, amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione alla produzione e all'esercizio di tali attività.

1. ATTIVITÀ NUOVE: ESAME PROGETTO

Il titolare della concessione provvede al deposito del progetto e della relativa documentazione tecnico-amministrativa presso l'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse territorialmente competente (di seguito U.N.M.I.G.) ai sensi del D.Lgs.624/1996, redatto anche con le modalità di cui al D.M. 7 agosto 2012.

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio (di seguito Comando) riceve

dall'U.N.M.I.G, il progetto, comprensivo della documentazione necessaria ai fini antincendio, ai sensi del D.Lgs 624/1996, e con gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. 151/2011

Il Comando può, entro 30 giorni, richiedere documentazione integrativa al titolare informando l'U.N.M.I.G.

Entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione completa, il Comando si pronuncia sulla conformità del progetto ai fini antincendio ai sensi del D.P.R. 151/2011, e trasmette il proprio parere all'U.N.M.I.G.. Tale pronuncia vale anche quale parere ai sensi del D.Lgs. 624/1996.

2. ATTIVITÀ NUOVE: SOPRALLUOGO

Ad ultimazione dei lavori e prima dell'esercizio il titolare presenta all'U.N.M.I.G. richiesta di verifica in applicazione del D.Lgs.624/1996 e Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini antincendio ai sensi dell'art.4 del D.P.R.151/2011.

Il Comando riceve dall'U.N.M.I.G. la predetta Segnalazione corredata dalla documentazione prescritta dal D.M. 7 agosto 2012.

Entro 60 giorni dal ricevimento, sono effettuati i controlli, mediante visite tecniche congiunte tra Comando e U.N.M.I.G., rispettivamente ai sensi e con gli effetti del D.P.R. 151/11 e del D.Lgs.624/1996, volti ad accertare il rispetto della normativa antincendio e delle prescrizioni eventualmente formulate.

3. ATTIVITÀ ESISTENTI

Nel caso di attività minerarie di terraferma esistenti alla data del 7 ottobre 2011 ed autorizzate con i procedimenti di cui al D.Lgs.624/96, i responsabili delle stesse sono tenuti ad attivare direttamente presso i Comandi Provinciali V.F. i prescritti adempimenti ai sensi del comma 4 dell'art. 11 del D.P.R.151/2011 e s.m.i..

Al riguardo, si chiarisce che, nel caso in cui per l'attività siano state completate le procedure (esame del progetto e sopralluoghi) ai sensi degli arti 84 e 85 del D.Lgs.624/1996, il responsabile della stessa attività deve presentare al Comando unicamente la S.C.I.A. di cui all'art. 4 del D.P.R. 151/2011 facendo riferimento al progetto e alla documentazione già agli atti, nonché alle eventuali verifiche biennali del mantenimento dei requisiti di prevenzione e protezione antincendio effettuate congiuntamente all'U.N.M.I.G.

In ogni caso, qualora necessario, nei trenta giorni successivi alla presentazione della suddetta S.C.I.A., il Comando può richiedere al responsabile dell'attività documentazione integrativa, ovvero copia degli atti alla competente U.N.M.I.G.

Entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione completa, il Comando effettua i controlli di cui all'art. 4, comma 3 del D.P.R. 151/11.

Nel caso in cui l'attività sia preesistente alla vigenza del D.Lgs. 624/1996 e la documentazione non sia agli atti del Comando, il titolare dovrà espletare gli adempimenti di cui agli artt. 3 e 4 del D.P.R.151/2011.

Si ricorda, inoltre, che per le attività a mare, in possesso di certificato di prevenzione incendi rilasciato *una tantum* ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982, le scadenze temporali per il rinnovo periodico di conformità antincendio sono indicate all'art. 11, comma 6, del DPR 151/2011.

Si evidenzia che per tutte le attività annoverabili al punto 7 dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011 l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio di cui all'art. 5 dello stesso decreto deve essere trasmessa con cadenza decennale dal titolare dell'attività al Comando che ne dà comunicazione all'U.N.M.I.G.

Si rammenta, da ultimo, che nel caso in cui l'attività sia annoverabile tra quelle a rischio di incidente rilevante si applica il D.Lgs. 334/99 e s.m.i.; in particolare, per gli stoccaggi sotterranei di gas in giacimenti esauriti devono essere espletati i procedimenti definiti con nota interministeriale (Interno, Sviluppo Economico e Ambiente) n. 13302 del 21 ottobre 2009.

La presente nota sostituisce **la lettera circolare prot. P1066/4167 sott. 17 del 19/05/1997^(*)** che si intende **abrogata**.

() La lettera-circolare prot P1066/4167 sott.17 del 19/05/1997 stabiliva che:*

- **le attività in terraferma** erano soggette ad esame progetto e **non a rilascio di CPI**;
- **le attività off-shore** erano soggette ad esame progetto e a rilascio di CPI.

Con Lettera Circolare n. 15909 del 18/12/2012 vengono estese anche agli impianti su terraferma le procedure prima valide solo per le attività off-shore.

- **DPR 151/2011 attività n. 7** "centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 e al decreto legislativo 25 novembre 1996, n.624".
- **DM 16/02/1982 attività n. 96** "piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al D.P.R.886/1979".

Nota prot. n. 557/PAS/U021352/XV.H.MASS(39) del 06-12-2012.

Lancio delle lanterne volanti - Quesito.

Emanata dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per l'amministrazione generale - Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale.

Si fa riferimento alla nota ..., con la quale codesta Questura evidenzia le criticità relative al lancio delle "**lanterne volanti**".

Al riguardo, si rappresenta che lo scrivente Ufficio condivide le preoccupazioni espresse con la citata nota, evidenziando che l'attività del lancio delle lanterne volanti sia stata oggetto, proprio a fronte della intrinseca pericolosità per l'ambiente ed il traffico aereo, di particolari restrizioni o divieti da parte di altri Stati.

Tanto premesso, si ritiene che la normativa vigente disciplini l'utilizzo dei prodotti in argomento, che deve essere annoverato quale "*accensione pericolosa*", tra le disposizioni previste dall'art. 57 del T.U.L.P.S..

In merito, appare di particolare rilievo il parere negativo, per il lancio di lanterne volanti, espresso dall'Ufficio della Protezione Civile del comune di Pisa che ha giustificato il divieto in relazione all'elevato rischio di propagazione incendi.

Pertanto, le manifestazioni pubbliche che implicano il lancio di detti manufatti sono soggette alla licenza del citato art. 57 del T.U.L.P.S., per il rilascio della quale il richiedente deve dichiarare di aver inoltrato istanza anche alla competente Autorità Aeroportuale.

Anche l'utilizzo di tali prodotti in occasione di "feste private" configura la fattispecie di "accensione pericolosa" e tale condotta potrà integrare gli estremi del delitto di cui all'**art. 703 del codice penale**.⁽⁷⁾

Sull'argomento relativo al rilascio della licenza ex art. 57 T.U.L.P.S. per il lancio delle lanterne volanti vedi [nota prot. n. 557/PAS/U/013579/XV.H.MASS\(39\) del 29-08-2016](#).

Nota DCPREV prot. n. 7444 del 07-06-2012

Insieme di più locali commerciali comunicanti con atrio e zona passeggeri all'interno dei fabbricati viaggiatori delle medie Stazioni ferroviarie italiane. Chiarimenti sull'applicazione del D.P.R. 151/2011.

In riscontro alla nota ..., si chiarisce quanto di seguito riportato. Le **stazioni ferroviarie**, anche esistenti, così come le **aerostazioni** e le **stazioni marittime**, risultano ricomprese al **p.to 78** cat. C dell'allegato I al D.P.R. 151/2011 qualora presentino nel complesso una **superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5000 mq**, da intendersi pertanto **comprensiva dell'atrio**, della **zona viaggiatori** ed anche delle **attività commerciali** eventualmente presenti all'interno delle stazioni stesse.

In generale pertanto, ai fini della prevenzione incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone ed alla tutela dei beni, nell'ambito dei procedimenti di cui al citato D.P.R. 151/2011, **per la stazione ferroviaria dovranno nel**

⁷ **Art. 703 c.p.:** "Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l'ammenda fino a 103 euro. Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell'arresto fino a un mese."

complesso essere applicati i criteri generali di prevenzione incendi.

Per altre attività eventualmente presenti all'interno del sedime della stazione singolarmente soggette ai controlli dei vigili del fuoco di cui al D.P.R. 151/2011 e **dotate di specifica disposizione antincendio**, dovranno essere invece **osservate le prescrizioni previste dalle regole tecniche di prevenzione incendi** applicabili nel caso di specie.

Resta ovviamente inteso che per le aree commerciali eventualmente presenti all'interno della stazione non ricomprese al p.to 69 dell'allegato I al D.P.R. 151/2011, la regola tecnica allegata al D.M. 27 luglio 2010, pur non strettamente cogente, potrà costituire un utile riferimento.

Premesso quanto sopra, anche alla luce della pluralità delle casistiche che possono presentarsi in ambito territoriale, si rappresenta che singole specifiche problematiche potranno trovare la giusta soluzione, una volta espletati i dovuti approfondimenti, nell'ambito degli adempimenti di prevenzione incendi previsti dal D.P.R. 151/2011 che, in particolare, individua nel Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio la sede deputata ad effettuare la valutazione della documentazione progettuale presentata ed i relativi controlli.

Nota DCPREV prot. n. 7473 del 30-05-2012

Criteri applicativi del D.P.R.151/2011 in riferimento all'attività n. 48 "Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m³ - quesito.

In riferimento al quesito ..., si chiarisce che **le macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili** in quantitativi superiori a 1 m³ indicate al punto 48 dell'Allegato I al D.P.R. 151/11, **risultano soggette** ai procedimenti di prevenzione incendi dello stesso decreto **a prescindere dal punto di infiammabilità** del liquido isolante combustibile utilizzato.

Per quanto riguarda infine il quesito posto al punto 2, questo Ufficio ritiene che le **macchine inserite all'interno di un'unica cabina di trasformazione**, pur avendo singolarmente quantitativi inferiori a 1 m³ di olio, costituiscano comunque **un unico centro di pericolo** e pertanto **i quantitativi di olio debbano essere sommati** ai fini dell'assoggettabilità ai procedimenti di cui al D.P.R. 151/2011.

Nota DCPREV prot. n. 5832 del 20-04-2012

D.P.R. 151/11. Attività 48 e 80. Chiarimenti.

Con riferimento alla nota di codesta Società ..., si chiarisce che le **macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili** in quantitativi superiori a 1 m³ indicate al punto 48 dell'Allegato I al D.P.R. 151/11, **risultano soggette** ai procedimenti di prevenzione incendi dello stesso decreto **a prescindere dal punto di infiammabilità** del liquido isolante combustibile utilizzato.

Per quanto riguarda il **punto 80** dell'Allegato sopra citato, si precisa che per **gallerie stradali** sono da intendersi **quelle aperte alla libera circolazione dei veicoli**, rimanendo **escluse le gallerie di servizio**, seppure di lunghezza superiore a 500 m, per le quali valgono le norme di sicurezza riferibili ai luoghi di lavoro.

Nota DCPREV prot. n. 5831 del 20-04-2012

D.P.R. 151/11. Attività 48. Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m³. Chiarimenti.

Con riferimento alla nota ..., si chiarisce che i **trasformatori elettici isolati ad olio** con quantitativi superiori a 1 m³, **presenti nelle sottostazioni elettriche dei parchi eolici, risultano soggetti** ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 151/11, quali attività 48B dell'Allegato I al decreto stesso. ...

Nota DCPREV prot. n. 5533 del 17-04-2012

D.P.R. 151/11. Attività 48. Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m³. Chiarimenti.

Con riferimento alla nota ..., si chiarisce quanto segue. **Qualora la centrale termoelettrica**, per la quale è stato rilasciato un certificato di prevenzione incendi in corso di validità, **comprenda anche una macchina elettrica fissa** con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m³, dovranno essere espletati i procedimenti di prevenzione incendi di cui all'art. 11, comma 5, del D.P.R.151/11, quale **attività 48c**. ...

Lettera Circolare prot. n. 4999 del 04-04-2012

Nuovo regolamento di prevenzione incendi - D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151. Gallerie stradali e ferroviarie.

Con il decreto del Presidente della Repubblica 1^o agosto 2011 n. 151 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 40, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122", entrato in vigore il 7 ottobre 2011, sono state innovate le procedure di prevenzione incendi per perseguire tra l'altro obiettivi di snellimento e semplificazione dei procedimenti amministrativi.

Le disposizioni recate dal D.P.R. n. 151/2011 sono coerenti con quanto disposto dalla legge 241/90 che ricomprende, nel proprio ambito di applicazione, anche i procedimenti amministrativi in materia di pubblica incolumità, tra i quali rientrano quelli di prevenzione incendi di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 130, nonché con le disposizioni sugli Sportelli unici per le attività produttive, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

Con tale regolamento si è inteso introdurre il necessario raccordo tra la disciplina della prevenzione incendi e la disciplina generale della "*Segnalazione certificata di inizio attività*" SCIA - dettata dall'articolo 19 della legge 241/1990, come novellato dall'articolo 49 del citato decreto-legge n. 78/2010, in modo da garantire certezza giuridica al relativo quadro normativo di riferimento, coniugando le esigenze di semplificazione con quelle di preminente interesse pubblico relative alla tutela della pubblica incolumità.

In particolare, il nuovo regolamento di prevenzione incendi, in attuazione del decreto legislativo n. 139/2006, nell'aggiornare l'elenco delle attività soggette al controllo, ha introdotto, nell'allegato 1, altre attività non ricomprese nel precedente elenco: tra queste si annoverano le gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 metri e quelle ferroviarie superiori a 2.000 metri.

Per le suddette attività, se esistenti alla data di entrata in vigore del DPR. N. 151/2011, l'articolo 11, comma 4, prevede l'obbligo di espletare i prescritti adempimenti amministrativi entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento (7 ottobre 2011).

Al riguardo, occorre sottolineare che alcune di tali attività sono disciplinate da specifiche norme tecniche (comprese quelle antecedenti il decreto legislativo n. 139/2006, emanate da altre Amministrazioni) che stabiliscono anche le misure di sicurezza antincendi da realizzarsi nei tempi ivi indicati.

Per le **gallerie stradali esistenti, che ricadono nel** campo di applicazione del **decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264** in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale trans-europea, il termine ultimo di adeguamento è stabilito al **30 aprile 2019**.

Sul punto, al fine di evitare ogni possibile dubbio in ordine alla corretta applicazione del D.P.R. n. 151/2011, si chiarisce che il termine di un anno previsto all'articolo 11, comma 4, per espletare i prescritti adempimenti a carico delle sopra citate attività, è da intendersi riferito alla presentazione dell'istanza, corredata dalla documentazione attestante il rispetto delle misure di prevenzione incendi stabilite nel transitorio dalla specifica norma tecnica, fermi restando i termini di adeguamento stabiliti dal sopracitato decreto legislativo n. 264/2006.

Lettera Circolare prot. n. 4963 del 04-04-2012

Uso delle vie e uscite di emergenza in presenza di porte scorrevoli orizzontalmente munite di "dispositivi di apertura automatici ridondanti".

Pervengono frequentemente richieste di chiarimenti, da parte delle strutture periferiche dei

VV.F., relativamente all'uso delle **vie e uscite di emergenza in presenza di porte scorrevoli orizzontalmente** munite di "dispositivi di apertura automatici ridondanti", costituiti da un doppio motore per l'apertura.

Al riguardo, considerato che le porte scorrevoli orizzontalmente (utilizzate quando si possano determinare pericoli per passaggi di mezzi o per altre cause) non si aprono nel verso dell'esodo, l'interpretazione letterale di quanto disposto al punto 1.5.6⁽⁸⁾ dell'allegato IV del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. comporta dei problemi applicativi per quelle attività per le quali emerge la necessità di armonizzare le esigenze di apertura delle porte scorrevoli orizzontalmente con quelle connesse alla tutela della sicurezza dei lavoratori stessi in caso di emergenza (esodo dai luoghi di lavoro in caso di incendio o altre situazioni di emergenza).

Questo Dipartimento, visto il parere favorevole espresso dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico di Prevenzione Incendi n. 304 del 19 aprile 2011 e di intesa con la Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ritiene che le porte scorrevoli orizzontalmente munite di dispositivi di apertura automatici ridondanti rispettano entrambe le esigenze summenzionate alle seguenti condizioni:

- a) il segnale per il comando di apertura di emergenza delle ante scorrevoli deve essere fornito da idonei dispositivi (es.: radar, fotocellule), posti nel verso dell'esodo, atti a rilevare in modo automatico e indipendente dalla volontà delle persone, il movimento di queste o di altri oggetti che si avvicinano alla porta. Per garantire comunque la presenza del segnale di rilevamento su un angolo di 180° tali dispositivi devono essere doppi e ciascuno autonomo rispetto all'altro;
- b) in caso di guasto di uno di tali dispositivi di rilevamento o di uno dei due motori succitati, deve essere generato un segnale di allarme che determini il blocco in apertura completa della porta fino alla rimozione del guasto;
- c) deve inoltre essere sempre presente un dispositivo manuale di apertura posto in posizione facilmente identificabile e accessibile nel verso dell'esodo, che consenta l'immediata apertura della porta in caso di necessità;
- d) in caso di mancanza di alimentazione elettrica la porta deve portarsi automaticamente in posizione di apertura completa;
- e) informazione al personale: ogni lavoratore presente nell'ambiente di lavoro in cui sono installate le porte scorrevoli in argomento deve essere informato circa l'ubicazione e la modalità di azionamento del dispositivo di cui alla precedente lettera c),
- f) informazione al pubblico: il pubblico presente nell'ambiente di lavoro in cui sono installate le porte scorrevoli in argomento deve essere informato circa l'ubicazione e la modalità di azionamento del dispositivo di cui alla precedente lettera c) mediante apposita segnaletica e cartellonistica posta in prossimità delle porte di che trattasi.

Lettera Circolare prot. n. 4962 del 04-04-2012

Uso delle vie e uscite di emergenza in presenza di sistemi di controllo degli accessi mediante "tornelli".

Pervengono frequentemente richieste di chiarimenti, da parte delle strutture periferiche dei VV.F., relativamente all'uso delle vie e uscite di emergenza in presenza di **sistemi di controllo di entrata/uscita degli accessi mediante tornelli**.

Al riguardo si segnala che i sistemi di vie e uscite di emergenza debbono essere di norma progettati senza tenere conto delle uscite attraverso gli stessi tornelli. Tuttavia in casi di particolare sussistenza di vincoli, fermo restando il numero di moduli necessari per l'esodo previsto, con la presente si intende specificare le condizioni minime a cui alcuni tipi di tornelli, rispondenti ai

⁸ Punto 1.5.6 dell'allegato IV del D.Lgs. n. 81/2008: "Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. L'apertura delle porte delle uscite di emergenza nel verso dell'esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di altri accorgimenti adeguati specificamente autorizzati dal Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio."

requisiti minimi di seguito riportati, possono essere considerati tra le vie e uscite di emergenza. Considerato che i tornelli di che trattasi possono essere assimilati alle porte chiuse a chiave, l'interpretazione letterale di quanto disposto al punto 1.5.7⁽⁹⁾ dell'allegato IV del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. comporta dei problemi applicativi per quelle attività produttive per le quali emerge la necessità di armonizzare le esigenze di controllo di entrata/uscita del personale a mezzo di tornelli con quelle connesse alla tutela della sicurezza dei lavoratori stessi in caso di emergenza (esodo dai luoghi di lavoro in caso di incendio o altre situazioni di emergenza).

Questo Dipartimento, visto il parere favorevole espresso dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico di Prevenzione Incendi n. 305 del 5 luglio 2011 e di intesa con la Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ritiene che nei casi in cui i tornelli siano installati lungo le vie e uscite di emergenza, per garantire il rispetto di entrambe le esigenze summenzionate, si devono applicare le seguenti condizioni minime:

- 1) l'uscita di che trattasi sia sempre presidiata;
- 2) un numero di tornelli, la cui larghezza complessiva sia non inferiore alla larghezza necessaria all'esodo, sia dotato di sistemi atti a consentire, in caso di emergenza, lo sgancio degli stessi tornelli in posizione tale da non creare intralcio all'esodo delle persone;
- 3) i sistemi di cui al punto precedente devono essere azionabili dall'operatore che presidia l'uscita ovvero dalle persone in esodo attraverso un dispositivo posto in posizione facilmente identificabile e accessibile nel verso dell'esodo;
- 4) i tornelli devono aprirsi automaticamente e portarsi in posizione di apertura completa a seguito di mancanza di energia elettrica di rete;
- 5) informazione al personale: ogni lavoratore presente nell'ambiente di lavoro in cui sono installati i tornelli deve essere informato circa l'ubicazione e la modalità di azionamento del dispositivo di cui al precedente punto 3);
- 6) informazione al pubblico: il pubblico presente nell'ambiente di lavoro in cui sono installati i tornelli deve essere informato circa l'ubicazione e la modalità di azionamento del dispositivo di cui al precedente punto 3) mediante apposita segnaletica e cartellonistica posta in prossimità dei tornelli in argomento.

Nota DCPREV prot. n. 8274 del 08-06-2011

Quesito in merito all'applicazione del D.M. 09/03/2007.

Si riscontra la nota ..., relativo al progetto di realizzazione di una struttura metallica atta a realizzare un piano soppalco destinato ad archivio, ed acquisito il parere dell'Area V - Protezione Passiva, si formulano le seguenti considerazioni. Gli obiettivi di sicurezza connessi con la resistenza al fuoco delle strutture sinteticamente riportati all'interno del D.M. 9/3/2007, sono:

- garantire un tempo utile ad assicurare il soccorso agli occupanti;
- garantire la possibilità che gli occupanti lascino l'opera indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
- limitare la propagazione del fuoco e dei fumi, anche riguardo alle opere vicine;
- assicurare che le squadre di soccorso possano operare in condizioni di sicurezza.

In generale la validità di detti obiettivi prescinde dal caso in cui le strutture appartengano all'edificio ovvero ad un soppalco metallico in esso contenuto.

Nel caso specifico, tenuto conto che i percorsi per abbandonare il locale destinato ad archivio si sviluppano sia sopra che sotto il soppalco metallico, questo Ufficio ritiene condivisibile la richiesta operata dal Comando ... (**classe 60 minuti**) per gli **elementi principali** (colonne, travi, montanti delle scale), mentre è possibile applicare i contenuti del punto 5.6 dell'allegato al D.M. 9 marzo 2007 (**classe 30 minuti**) agli **elementi secondari** (correnti di solaio).^(*)

Si puntualizza, infine, che eventuali grigliati e gli elementi di controvento in questo caso possono essere privi di requisiti di resistenza al fuoco.

⁹ Punto 1.5.7 dell'allegato IV del D.Lgs. n. 81/2008: "Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave quando sono presenti lavoratori in azienda, se non nei casi specificamente autorizzati dagli organi di vigilanza."

() Il Comando nell'esprimere un parere di conformità antincendio, valutando che il soppalco è incorporato in modo permanente nell'edificio (rif. art. 1 del DPR 246/93) pur se indipendente rispetto alle restanti strutture, ha prescritto che "tutte le strutture portanti, verticali e orizzontali, incluse le strutture del soppalco e gli elementi strutturali secondari, devono essere progettati e realizzati con riferimento alla classe 60 (livello II di prestazione)". Alla luce di questo il richiedente ha avanzato il quesito ritenendo che la struttura metallica in oggetto, incombustibile, autopportante e non vincolata alla struttura portante principale dell'edificio, non deve garantire il rispetto dei requisiti previsti dal livello II di prestazione di cui al D.M. 9/3/2007.*

**Nota DCPREV prot. n. 3845 del 24-03-2011.
D.M. 9 marzo 2007 - Quesito.**

Con riferimento al quesito ..., si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F. (*) ...

() Il quesito si riferisce alla necessità o meno del rispetto dei requisiti di resistenza al fuoco del **locale destinato a stazione di pompaggio dell'impianto antincendio** previsti dalle relative norme UNI, tenuto conto che il DM 9/03/2007 consentirebbe, nel caso specifico, in relazione al livello di prestazione, una classe di resistenza al fuoco di livello inferiore per le strutture portanti e separanti del fabbricato, o i fabbricati, in cui è esercitata l'attività industriale soggetta a controllo da parte dei Vigili del Fuoco.*

Il Comando, nel precisare che i requisiti indicati al punto 3.2 dell'allegato al D.M. 9/03/2007 devono essere rispettati non solo nei confronti degli edifici "esterni" ma anche nei confronti edifici e dei relativi impianti di protezione attiva interni alla stessa area industriale, ritiene che il locale pompe antincendio, dovendo possedere strutture di separazione REI 60 ai sensi delle relative norme UNI, non potrà essere interno o adiacente all'edificio per il quale è prevista una classe di resistenza al fuoco di livello inferiore.

Al riguardo, la Direzione ritiene che le norme UNI, in qualità di norme di buona tecnica, debbano essere integralmente rispettate al fine di poter attestare la realizzazione a regola d'arte, mentre il D.M. 9/03/2007, trattandosi di norma di tipo orizzontale riporta le prestazioni minime di resistenza al fuoco richieste alle attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco.

Nota prot. n. 7941 del 17-07-2009.

Quesiti relativi al punto 4.2.5. del D.M. 12/04/1996 ed al punto 1.12 del D.M. 30/11/1983.

Con riferimento ai quesiti riportati a margine, si specifica quanta segue:

... omissis ...

2. Nella definizione di "**spazio scoperto**" sono ricompresi anche i balconi, i ballatoi ed i terrazzi se in possesso dei requisiti prescritti dal D.M. 30/11/1983.

Nota prot. n. 4975 del 19-05-2009.

Presenza di persone diversamente abili nelle attività regolate da normativa verticale. Sistema di vie di uscita. Quesito.

Con riferimento all'argomento riportato in oggetto, esaminata la documentazione tecnica allegata, si formulano le seguenti osservazioni.

La regola tecnica, allegata al D.M. 1/2/1986 "Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili", essendo peraltro antecedente sia alla Legge 9 gennaio 1989 n. 13 sia al D.M. 14 giugno 1989 n. 236, ha lo scopo di definire i criteri di sicurezza intesi a perseguire la tutela dell'incolumità delle persone e la preservazione dei beni contro i rischi di incendio e di panico nei luoghi destinati alla sosta, al ricovero, all'esposizione e alla riparazione di autoveicoli, senza porre una particolare attenzione sulle persone diversamente abili.

A seguito dell'emanazione delle suddette norme sul superamento e sull'eliminazione delle barriere architettoniche, è stata emanata la lettera circolare del 13 dicembre 1990 n. 21723/4122 con la quale è stato istituito un gruppo di studio per armonizzare le norme antincendi con le prescrizioni tecniche previste dal D.M. 14 giugno 1989 n. 236. Il gruppo di studio ha predisposto

la circolare n. 4 del 6 giugno 2002, con la quale sono definite delle linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili.

Premesso quanto sopra, si rappresenta che, sulla base delle vigenti disposizioni legislative, le **competenze** per l'**eliminazione delle barriere architettoniche** sono da assegnare, in via prioritaria, all'**amministrazione comunale** in sede di rilascio dell'autorizzazione/concessione edilizia, che si avvale, eventualmente, di autocertificazioni rilasciate da professionisti incaricati.

Si sottolinea, infine, che la problematica in questione sarò tenuta sicuramente in considerazione nel corso dell'aggiornamento della regola tecnica allegata al D.M. 1/2/1986 e che è stato anche istituito un nuovo gruppo di lavoro per studiare la sicurezza antincendio in presenza di persone diversamente abili.

Lettera circolare prot. n. 2711/4135 del 06-04-2009

Porte di piano degli ascensori resistenti al fuoco.

Con riferimento all'allegato 5 alla lettera-circolare n. 6651 del 22 agosto 2006 con il quale sono state date informazioni alle strutture periferiche del CNVVF riguardo la cessazione del rilascio di nuovi atti omologativi concernenti le porte di piano degli ascensori resistenti al fuoco, in considerazione delle richieste di chiarimento pervenute dai Comandi VV.F., sono di seguito fornite alcune indicazioni relativamente alle procedure e documentazioni da acquisire per i prodotti in parola al fine del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.

Premesso che le porte di piano degli ascensori sono componenti di impianti soggetti alle disposizioni della direttiva 95/16/CE ("direttiva ascensori"), recepita con D.P.R. 30 aprile 1999 n. 162, e che non sono annoverate tra i componenti di sicurezza degli ascensori per i quali è prevista l'apposizione della marcatura CE (Allegato IV della direttiva ascensori), ne discende quanto segue:

- a) quando sono immesse sul mercato unitamente all'impianto ascensore marcato CE, le disposizioni pertinenti cui soddisfa l'ascensore, comprese le caratteristiche di resistenza al fuoco delle porte di piano, possono essere individuate nella dichiarazione CE di conformità dell'impianto ascensore, resa disponibile dall'installatore dell'impianto stesso;
- b) quando sono immesse sul mercato separatamente dall'impianto, per essere utilizzate ai fini dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi di un impianto esistente non marcato CE, le caratteristiche di resistenza al fuoco delle porte di piano possono essere individuate nella dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore della porta e nella relativa documentazione tecnica a supporto (omologazione in corso di validità ovvero rapporto di prova).

È appena il caso di segnalare che, in attesa di ulteriori indicazioni che potranno pervenire dai competenti Organi Comunitari, la norma di riferimento per l'accertamento delle caratteristiche di resistenza al fuoco è la norma armonizzata EN 81-58, l'applicazione della quale conferisce la presunzione, di conformità ai requisiti richiesti. Tuttavia poiché la direttiva non prescrive obbligatoriamente l'applicazione di norme armonizzate, le caratteristiche di resistenza al fuoco potrebbero essere state determinate anche con riferimento ad altri standard di prova quali la norma EN 1634-1 e la norma UNI 9723.

Per quanto sopra letto, ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, sarà possibile accertare i requisiti di resistenza al fuoco delle porte di piano degli ascensori sulla base delle informazioni contenute nel modello allegato alla lettera-circolare n. P515/4101 sott. 72/E.6 del 24 aprile 2008 (mod. DICH. PROD-2008), che dovrà essere compilato sulla base delle informazioni reperite nei documenti di cui ai precedenti punti a) o b), che dovranno essere resi disponibili per eventuali controlli da parte del responsabile VV.F. dell'istruttoria tecnica.

Lettera circolare prot. n. 1212 del 23-03-2009

Impianti elettrici temporanei. Obbligo di dichiarazione di conformità.

Il Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quadecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici (pubblicato su GU n. 61 del 12 marzo 2008) all'articolo 10 comma 2 riporta testualmente:

"...Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell'attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti

di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità.".

Premesso quanto sopra, si ritiene che gli **impianti temporanei** realizzati ad esempio nelle attività soggette a vigilanza antincendio elencati nel Decreto ministeriale n. 261 del 22 febbraio 1996 rientrino nella precedente fattispecie e debbano pertanto **essere muniti di dichiarazione di conformità** resa ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37.

Nota prot. n. 1304 del 23-03-2009.

Locale di pubblico spettacolo. Luogo sicuro e capacità di deflusso del sistema delle vie di esodo. Quesito.

Con riferimento ai quesiti indicati a margine, si concorda con il parere della Direzione.^(*)

() Parere del Comando condiviso dalla Direzione*

1. La **terrazza** (al piano primo, spazio scoperto sovrastante attività soggetta a controllo VV.F. e da essa separata con solaio REI 60, sulla quale sfociano le uscite di sicurezza del locale di pubblico spettacolo) deve essere considerata **luogo sicuro dinamico** (non luogo sicuro statico);
2. La **capacità di deflusso delle scale** esterne della terrazza all'aperto con caratteristiche di luogo sicuro dinamico con quota del piano a circa 4-5 m rispetto al piano di riferimento a servizio di un bar/discoteca deve essere pari a **37,5** (non 250);
3. **I due vani scala scoperti sono parti comuni del centro commerciale**; la comunicazione attraverso percorsi scoperti e la promiscuità con il locale di pubblico spettacolo può essere consentita con il procedimento di deroga di cui all'art. 6 del DPR 37/98, a condizione che tali percorsi non rientrino nel sistema di vie di esodo del centro commerciale stesso.

(Vedi su "Quesiti Locali di pubblico spettacolo").

Lettera-Circolare prot. n. P720/4122 sott. 54/9 del 29-05-2008.

Porte scorrevoli orizzontalmente munite di dispositivi automatici di apertura a sicurezza ridondante. Chiarimento.

Pervengono a questo Ufficio richieste di chiarimento intese a conoscere se le **porte scorrevoli orizzontalmente, munite di dispositivi automatici di apertura a sicurezza "ridondante"**, possano essere installate presso le uscite di piano e lungo le vie di esodo, in luogo delle porte apribili a semplice "spinta" previste sia dalle disposizioni generali di prevenzione incendi che regolano la materia nei luoghi di lavoro (Decreto interministeriale 10 marzo 1998), sia dalle specifiche regole tecniche, emanate per alcune delle attività di cui all'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982. Tale impiego risulterebbe frequentemente motivato sulla base delle conclusioni riportate dai rapporti di prova, rilasciati dall'Area V - Protezione Passiva di questa Direzione Centrale, per alcune porte scorrevoli orizzontalmente, munite di dispositivi automatici di apertura a sicurezza "ridondante".

A tal fine, si evidenzia che i suddetti **certificati di prova sono da ritenersi esclusivamente validi laddove le vigenti normative non impongano espressamente l'obbligo di apertura nel verso dell'esodo delle porte** installate lungo le vie di uscita e in corrispondenza delle uscite di piano. Infatti in tali casi la conformità di tali tipologie di prodotti ad apposite specifiche tecniche emanate a livello europeo o in uso in altri Stati europei, come avviene per le porte automatiche "a sicura apertura ridondante", può consentire che il sistema di chiusura garantisca condizioni di sicurezza equivalente, in conformità al punto 3.9, secondo comma, dell'allegato III al D.M. 10 marzo 1998 che, fino all'emanazione dei decreti interministeriali previsti dall'art. 46, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, continua ad applicarsi per la sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro.

Viceversa, si ritiene che, **qualora le normative** vigenti per i luoghi di lavoro e per le attività soggette al rilascio del C.P.I., **prevedano esplicitamente l'apertura delle porte a spinta nel verso dell'esodo, ovvero tale requisito sia richiesto dai Comandi Provinciali VV.F.** nell'ambito dell'applicazione dei criteri generali di prevenzione incendi, di cui all'art 15 dei D.Lgs. n. 139/2006, **l'impiego delle porte scorrevoli orizzontalmente**, pur se munite di dispositivi automatici di apertura a sicurezza "ridondante", **non possa essere consentito qualora non**

siano **apribili anche "a spinta"**.

In merito inoltre, ai requisiti che devono avere le porte apribili a spinta, si ritiene utile allegare alla presente la nota in data 08/05/2008 inviata ad una Ditta del settore in risposta a quesiti specificamente formulati.

Lettera-Circolare prot. n. P157/4135 sott. 9 del 05-02-2008.

DM 15 settembre 2005. Chiarimenti in merito alle caratteristiche del vano corsa a prova di fumo, del vano corsa per ascensore antincendio e del vano corsa per ascensore di soccorso.

Pervengono a questa Direzione quesiti tesi a conoscere la corretta interpretazione di alcuni punti della regola tecnica per i **vani degli impianti di sollevamento** ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, emanata con il decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2005.

Come è noto il provvedimento in oggetto, in funzione della presenza di determinate caratteristiche di protezione attiva e passiva, distingue i vani di corsa degli impianti di sollevamento nelle seguenti tipologie: vano aperto, vano protetto, vano a prova di fumo, vano per ascensore antincendio, vano per ascensore di soccorso.

In particolare gli ascensori ubicati in vano a prova di fumo non possono essere utilizzati in caso di incendio e la protezione del vano di corsa è finalizzata unicamente ad evitare che gli stessi fungano da via privilegiata per la propagazione dei prodotti della combustione. L'ascensore antincendio, in considerazione dei prescritti requisiti impiantistici, può essere invece impiegato anche in caso di incendio per l'evacuazione assistita di persone con ridotte o impedito capacità motorie. Infine l'ascensore di soccorso deve essere inteso come un presidio antincendio ad uso esclusivo delle squadre di soccorso, pertanto, proprio per tener conto delle esigenze legate al corretto svolgimento delle operazioni di emergenza, se ne consiglia l'ubicazione in prossimità del perimetro del fabbricato, in posizione facilmente accessibile dall'esterno e preferibilmente adiacente ad una scala a prova di fumo prevedendo eventualmente una comunicazione, tramite porta EI, tra il filtro che dà accesso alla scala a prova di fumo e quello che conduce all'ascensore di soccorso.

Ciò premesso, al fine di assicurare una applicazione corretta ed uniforme del DM 15 settembre 2005, si forniscono i seguenti chiarimenti

Al punto 3.3 - vani a prova di fumo - dell'allegato al citato decreto, è riportato testualmente *"È consentito che il filtro a prova di fumo sia unico per l'accesso sia alle scale che all'impianto di sollevamento, fatta eccezione per gli impianti di cui ai successivi punti 7 e 8"*. Tale formulazione deve intendersi nel senso che allorché per gli impianti di sollevamento è prescritto il vano corsa a prova di fumo, è sufficiente prevederne l'installazione nel medesimo compartimento della scala a prova di fumo, al quale si ha accesso, quindi, attraverso un unico filtro, senza realizzare ulteriori specifiche protezioni ai fini antincendio. Detta interpretazione trova peraltro conferma nel chiarimento già fornito con la lettera-circolare prot n. P694/4122 sott. 66/4 del 19 giugno 2006, con riferimento agli impianti di sollevamento ubicati negli edifici destinati ad uffici (punto 6.9 dell'allegato al DM 22 febbraio 2006).

Al punto 7 - vani di corsa per ascensore antincendio - dell'allegato al DM 15 settembre 2005, tra le caratteristiche di cui devono essere in possesso i vani è indicato: *"ad ogni piano, all'uscita dall'ascensore deve essere realizzata un'area dedicata di almeno 5 m² aperta, esterna all'edificio, oppure, protetta da filtro a prova di fumo di resistenza al fuoco corrispondente a quella del compartimento e comunque non inferiore a REI 60"*. Per tale tipologia di vano non è quindi applicabile la soluzione descritta in precedenza per il vano a prova di fumo, bensì deve essere previsto un filtro a prova di fumo dal quale sia possibile accedere o al vano scala, che costituisce un compartimento a se stante, o al disimpegno avente superficie minima in pianta di 5 m² sul quale deve avvenire lo sbarco dell'ascensore e che può assolvere la funzione di spazio calmo, ove richiesto.

Nel caso, invece, di vano di corsa per ascensore di soccorso, si ritiene necessario che il filtro a prova di fumo mediante il quale si ha accesso alla scala sia indipendente da quello che conduce all'area dedicata su cui avviene lo sbarco dell'impianto di sollevamento, in quanto, nel caso di edifici di grande altezza, il flusso di persone che abbandonano il fabbricato attraverso le scale

potrebbe essere contestuale ma di verso opposto rispetto ai soccorritori che intervengono per contrastare l'emergenza utilizzando l'ascensore di soccorso.

Con l'occasione si evidenzia infine che al punto 7 dell'allegato al DM 15 settembre 2005, laddove è prescritto che "*i montanti dell'alimentazione elettrica del macchinario devono essere separati dall'alimentazione primaria ed avere una protezione non inferiore a quella richiesta per il vano di corsa e, comunque, non inferiore a REI 60"*, tali requisiti vanno riferiti all'alimentazione secondaria di sicurezza" pur se non esplicitamente citata nel testo.

Nota prot. n. P476-P432/4144 sott. 19 del 27-10-2006 **Interruttore generale.**

In relazione a quanto richiesto con la nota cui si risponde, si fa presente che l'attività di prevenzione incendi deve essere improntata al rispetto dei principi di base sanciti dall'art. 3 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 e dalla direttiva 89/106/CE (requisito essenziale n. 2).

Ciò premesso, **per le attività soggette ai controlli** di prevenzione incendi si ritiene che la **presenza del comando di emergenza** è connessa al perseguimento dell'**obiettivo di salvaguardia delle squadre di intervento** durante le operazioni di soccorso.

Quanto sopra fermo restando l'autonomia dei Comandi Provinciali nella individuazione di diverse misure di protezione in relazione alle particolari situazioni di rischio che si possono configurare nei vari casi di specie.

() Il quesito chiede di chiarire se l'interruttore generale (installato in posizione segnalata e accessibile, manovrabile sotto carico e atto a porre fuori tensione l'impianto elettrico dell'attività per permettere di svolgere in sicurezza l'intervento della squadra di emergenza) sia da prevedere in tutte le attività soggette a controllo VVF, oppure solo nelle attività dove richiesto dalle relative disposizioni di prevenzione incendi.*

Nota prot. n. P1195/4112 sott. 53 del 01-06-2006. **Pratica VV.F... - Depositi di combustibile ad utilizzo promiscuo.**

Con riferimento al quesito indicato in oggetto, nel ribadire quanto stabilito dalla C.M.I. n° 52 del 20 novembre 1982, p.ti 5.0 e 5.1, si fa presente che **ogni attività** a rischio specifico del tipo rappresentato nel quesito in argomento **deve essere dotata di proprio serbatoio** da cui attingere il combustibile o il carburante.

Un'attività produttiva chiedeva di poter utilizzare un serbatoio di gasolio installato all'aperto sia per l'alimentazione di un generatore di calore (a servizio esclusivo di un impianto di produzione), sia il per rifornimento di mezzi interni.

Nota prot. n. P206/4134 sott. 53 del 05-04-2006. **Installazione impianti refrigeranti e/o frigoriferi in piani interrati e seminterrati -** **Quesito.**

Si riscontrano le note indicate a margine con le quali viene chiesto un parere dell'Ufficio scrivente in merito alla corretta ubicazione degli impianti centralizzati di condizionamento e/o frigoriferi alimentati dai gas refrigeranti, noti commercialmente con il termine di "**freon**", nelle attività soggette al controllo di prevenzione incendi.

Al riguardo, nel ricordare la pericolosità di alcuni gas della famiglia dei fluidi refrigeranti in argomento più comunemente usati, accertata o in corso di accertamento, nei confronti dell'ozono atmosferico, si concorda con l'avviso di codesta Direzione Regionale^(*) sulla **possibilità di ubicare gli impianti indicati in oggetto anche nei piani interrati o seminterrati degli edifici** serviti, nel rispetto ovviamente delle specifiche disposizioni tecniche qualora esistenti o, in alternativa, dei criteri generali di prevenzione incendi.

() Considerando le caratteristiche di pericolosità del gas in oggetto, classificato pericoloso per l'ambiente, e quanto disposto dalle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi che contemplano tali aspetti, non si ravvisano motivi ostativi all'installazione degli impianti in oggetto ai piani seminterrati o interrati.*

Nota prot. n. P444/4122 sott. 54/9 del 12-05-2004.

Luoghi di lavoro - uscite di sicurezza delle celle frigorifere. - Quesito.

Con riferimento alla nota indicata a margine, relativa alle **uscite di sicurezza delle celle frigorifere** di tipo industriale, si trasmette il chiarimento pervenuto dal Ministero del Lavoro con il quale si concorda.

Nota del Ministero del Lavoro prot. n. 20453/MAC/Q/MA del 18 febbraio 2004

D.Lgs n. 626/94 - Art. 33 - Quesito in merito alle caratteristiche delle porte di uscita dalle celle frigorifere industriali

Con riferimento alla nota indicata a margine, concernente il quesito di cui all'oggetto, si rappresenta quanto segue.

La questione delle caratteristiche che devono possedere le porte delle celle frigorifere industriali per soddisfare alle esigenze della sicurezza dei lavoratori in caso di pericolo, va vista alla luce delle disposizioni dell'art. 13 del D.P.R. n. 547/55, come modificato dall'art. 33 del D.Lgs n. 626/94. In particolare, al comma 3 viene stabilito, in via generale, che in caso di pericolo tutti i posti di lavoro debbono poter essere evacuati rapidamente (mediante vie e uscite di emergenza). Al comma 4 si rimette al datore di lavoro la determinazione del numero, distribuzione e delle dimensioni (in una parola l'individuazione) delle vie e delle uscite di emergenza, che deve essere fatta tenendo in conto gli elementi - determinanti ai fini della individuazione del livello di rischio che una eventuale situazione di pericolo potrebbe determinare nei locati di lavoro - indicati al medesimo comma.

Premesso che uscita di emergenza è quella che immette in un luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro dagli effetti determinati dall'incendio o altre situazioni di emergenza, è avviso della scrivente che solo se a valle della valutazione di cui sopra risulta che l'uscita della cella frigorifera deve svolgere la funzione di uscita di emergenza (come sopra specificato - si veda l'art. 13, c. 1, lett. b) del D.P.R. n. 547/55) la relativa porta deve avere le caratteristiche costruttive, di installazione, ed essere utilizzata come richiesto dai commi 6, 7, 8 e 9. Ciò non toglie che la medesima porta debba soddisfare anche ai requisiti derivanti da ogni altra regolamentazione ad essa applicabile (ad es., nel caso di una porta motorizzata, quelli di cui al D.P.R. n. 459/96 di recepimento della direttiva macchine).

Lettera Circolare prot. n. DCPST/A4/RS/401 del 17-02-2004

Depositi di metanolo ed etanolo. Chiarimenti.

Pervengono a questo Dipartimento quesiti in merito alla classificazione del metanolo e dell'etanolo ai fini dell'applicazione della corretta normativa di sicurezza.

Al riguardo si chiarisce che, nel caso in cui le sostanze in argomento siano detenute nell'ambito di uno stabilimento soggetto al Dlgs 334/99, occorre fare riferimento all'Allegato I dello stesso decreto.

In particolare, il metanolo è elencato nella parte 1 del suddetto Allegato, mentre l'etanolo rientra nelle categorie di sostanze della parte 2, in relazione al punto di infiammabilità e alle frasi di rischio riportate nella scheda di sicurezza. In generale il metanolo rientra nella categoria 7b. - Liquidi facilmente infiammabili - nota 3 b) 2) - tuttavia il gestore deve in ogni caso far riferimento alla scheda di sicurezza specifica della sostanza che detiene.

Qualora invece occorra fare riferimento alla classificazione di cui al DM 31 luglio 1934, viene richiamato il contenuto del Titolo II, articolo 1 di tale decreto, significando che, in ogni caso, le sostanze in argomento vanno categorizzate in base al punto d'infiammabilità, come peraltro precisato da Circolari di chiarimento emanate ne tempo da questo Ministero.

Nota prot. n. P767/4101 sott. 106/62 del 29-07-2003

Quesito – Industrie dell'arredamento, dell'abbigliamento e della lavorazione della pelle, di cui al punto 49 del D.M. 16 febbraio 1982.-

Con riferimento al quesito in oggetto con il quale si chiede di conoscere la corretta interpretazione del D.M. 16 febbraio 1982 in merito alle attività individuate al n. 49, si fa presente che le

industrie dell'arredamento, dell'abbigliamento e della lavorazione della pelle, nonché i calzaturifici sono attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, finalizzati al rilascio del certificato di prevenzione incendi, qualora il numero degli addetti sia pari ad almeno 25 unità.

Nota prot. n. P289/4101 sott. 106/16 del 02-04-2002

Comunicazioni tra attività industriali non pertinenti con diversa ragione sociale. Richiesta di chiarimenti.

Con riferimento ai chiarimenti richiesti ..., si ritiene che la soluzione progettuale prospettata **non presenti motivi ostativi di principio** stante, tra l'altro, l'assenza di specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi. Si precisa, comunque che qualora due o più attività facenti capo a diverse ragioni sociali siano in interrelazione tra loro per la presenza di parti e/o impianti in comune (percorsi di esodo, rete idrica antincendio, ecc.) **dovrà essere predisposto un protocollo comune di intesa tra i responsabili delle diverse attività** per la corretta gestione delle parti comuni nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente.

() Il quesito è volto a chiarire la possibilità di comunicazione, tra due attività industriali tra di loro non pertinenti, distinte e con diversa ragione sociale, attraverso filtro a prova di fumo al fine di utilizzare un percorso di esodo comune. Al riguardo si ritiene che tale possibilità, non escludibile a priori se non sulla base di specifiche norme tecniche, sia da valutare in relazione ai risultati dell'analisi del rischio per le attività in esame.*

Lettera circolare prot. n. P951/4122 sott. 54/9 del 30-08-2001

Altezza minima delle porte situate sulle vie di uscita e di emergenza.

Con riferimento al quesito posto, si ritiene che il **valore minimo di 2 m** previsto per l'altezza delle uscite dal punto 3.12 del D.M. 30 novembre 1983, **non sia riducibile con l'applicazione delle tolleranze dimensionali** di cui al punto 5 dello stesso decreto.

Quanto sopra in considerazione dell'art. 33 del D.lvo n. 626/94, e successive modifiche ed integrazioni, che ugualmente fissa in 2 m. l'altezza minima delle vie ed uscite di emergenza senza tuttavia consentire l'applicazione di tolleranze, ammesse unicamente per le misure di larghezza.

Pertanto altezze inferiori a 2 m. potranno essere autorizzate, caso per caso, **ricorrendo alla procedura di deroga** di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 37/98.

Nota prot. n. P904/4122 Sott. 55 del 30-08-2001

D.M. 30/11/1983, punto 1.7 - Caratteristiche dei filtri a prova di fumo: chiarimenti.

Con riferimento ai chiarimenti richiesti, ... si concorda con i pareri formulati dall'Ufficio^(*) ... in merito ai quesiti **n. 2 "pressurizzazione"**, **n. 3 "resistenza al fuoco"** e **n. 4 "dimensioni"**.

Per quanto riguarda il quesito **n. 1 "porte aperte"**, poiché il punto 1.7 del D.M. 30 novembre 1983 non esclude espressamente la possibilità che il congegno di autochiusura delle porte sia asservito ad idonei dispositivi elettromagnetici di sgancio, e che tale soluzione è ammessa dal D.M. 10 marzo 1998 (punto 3.9), si ritiene che **la realizzazione di filtri a prova di fumo con entrambe le porte tenute in posizione aperta può essere approvata**, con le necessarie cautele e limitazioni, senza ricorrere all'istituto della deroga, sulla base di valide motivazioni, analisi e valutazioni.

() Si riportano di seguito i quesiti n. 2, 3 e 4 formulati dall'Ufficio:*

✓ **Quesito n. 2 "pressurizzazione"** chiede di conoscere se la sovrappressione debba essere garantita in continuo, 24 ore su 24, oppure possa essere attuata esclusivamente in caso di emergenza, asservendo il sistema di pressurizzazione ad un impianto di rivelazione, il tutto collegato ad una centralina di comando e controllo...

*Nonostante alcune normative (es. alberghi, ospedali) prevedano che è possibile far assolvere dall'impianto di rivelazione, anche l'attivazione automatica di eventuali filtri in sovrappressione (che quindi sembra non debbano essere sempre in pressione), rimane valida la definizione del D.M. 30/11/83 e pertanto la **sovrappressione deve essere garantita in ogni momento.***

✓ **Il Quesito n. 3 "resistenza al fuoco"** chiede di conoscere se i valori di resistenza al fuoco

delle due porte di un filtro, possano essere sommati così da ottenere, in quanto somma, il medesimo valore REI delle strutture.

La resistenza al fuoco delle due porte di un filtro può essere sommabile. La REI di porte e strutture dovrà essere predeterminata, ad esempio sulla base delle specifiche disposizioni vigenti o dei carichi d'incendio e delle classi dei locali interessati, e dovrà essere comunque non inferiore a 60 minuti.

- ✓ **Il Quesito n. 4 "dimensioni"** chiede di conoscere se i filtri debbano rispettare requisiti dimensionali minimi di tipo predeterminato, riguardo ad esempio profondità e superficie in pianta.

Non essendovi alcun riferimento normativo in merito, le dimensioni minime dei filtri vanno determinate secondo i seguenti criteri:

- Modalità di apertura delle porte, a battente oppure a scorrere.
- Possibilità che i filtri vengano utilizzati oltre che da sole persone, anche da autoveicoli, mezzi di sollevamento merci, quali muletti o altro.

In base a tali criteri la superficie minima dei filtri, sarà ovviamente funzione della larghezza e della profondità degli stessi. La larghezza è evidentemente un parametro vincolato dai moduli che sono necessari per il sicuro esodo delle persone o comunque per l'agevole passaggio di materiali ed automezzi presenti, nonché dalle dimensioni minime degli elementi di supporto delle porte REI, od ancora dalla larghezza minima necessaria per l'apertura di porte scorrevoli, o da altre esigenze progettuali (per esempio statiche).

La profondità dei filtri dovrà essere almeno pari all'ingombro delle porte a battente, nel caso in cui queste si aprano verso l'interno del filtro. Inoltre la profondità dovrà essere comunque sufficiente affinché le porte del filtro riescano a chiudersi, senza essere ostruite, nemmeno provvisoriamente, dalla presenza di persone, cose od autoveicoli che dovessero ritrovarsi all'interno del filtro in caso d'emergenza. Quale superficie minima del filtro, potrebbe infine assumersi, per via analogica, quella richiesta dal D.M. 12 aprile 1996, punto 4.2.5 b) per i disimpegni areati per l'accesso a centrali termiche, pari a 2,00 m² e come profondità minima, almeno 90 cm.

Nota prot. n. 503/4122 Sott. 54/9 del 11-04-2001

Art. 13, comma 6, del D.P.R. n. 547/1955, come modificato dall'art. 33 D.Lgs. n. 626/94. Richiesta chiarimenti.

L'art. 13, comma 6, del D.P.R. n. 547/1955, come modificato dall'art. 33 D.Lgs. n. 626/94, ha previsto che "L'apertura delle porte delle uscite di emergenza nel verso dell'esodo non è richiesta quando possa determinare pericolo per il passaggio di mezzi o per altre cause fatta salva l'adozione di altri accorgimenti adeguati specificatamente autorizzati dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio".

Il DM 10 marzo 1998 al punto 3.9 dell'allegato III, ha fornito **precisazioni** sull'argomento che di fatto hanno sostanzialmente **limitato la necessità dell'autorizzazione del Comando VV.F.** Si precisa infine che il dettato dell'art. 33 del D.Lgs. n. 626/94, **trova applicazione a tutti i luoghi di lavoro.**

Nota prot. n. P178/4108 Sott. 22/24 del 27-03-2001

Attività di demolizioni auto

Si fa riferimento a quanto formulato da codesti Uffici con le rispettive note che si riscontrano, per confermare che **la specifica attività di autodemolizione non rientra tra quelle soggette** ai fini della prevenzione incendi in quanto non compresa nell'elenco allegato al D.M. 16/2/1982, ma che nell'ambito della stessa potrebbero configurarsi le seguenti attività contemplate dal citato decreto:

- a) attività individuata al **n. 8)** qualora, per le operazioni di demolizione, si dovesse fare uso di **gruppi da taglio utilizzanti gas combustibili e siano occupati più di 5 addetti;**
- b) attività individuata al **n. 55)** qualora venga costituito **deposito**, anche all'aperto, dei **pneumatici** rimossi dalle carcasse auto, con quantitativo superiore a 50 q;
- c) attività individuata al **n. 58)** qualora venga costituito **deposito**, anche all'aperto, delle parti

- in **materiale plastico** asportate dalle carcasse auto, con quantitativo superiore a 50 q.;
- d) attività individuata al **n. 72)** qualora siano occupati **più di 25 addetti** per le **operazioni di smontaggio a freddo delle parti meccaniche**.

Nota prot. n. P120/4146 sott. 2/c del 05-02-2001
Analisi di rischio - D.M. 10 marzo 1998 - Allegato IX

In relazione al quesito formulato dal Comando ... sull'allegato IX del D.M. 10 marzo 1998, si concorda con i pareri espressi al riguardo dagli Uffici in indirizzo.^(*)

() Il quesito è in merito alla metodologia da applicare per la valutazione quantitativa del rischio prevista dal punto A 2.3 dell'all. I del DM 4.5.98 per le attività elencate nel DM 16.2.82. Non è applicabile la suddivisione fra i vari gradi di rischio (elevato, medio e basso) indicata ai punti 9.2, 9.3 e 9.4 dell'allegato IX del DM 10.3.98, riferendosi detto allegato ai contenuti minimi dei corsi di formazione e in quanto l'effettivo grado di rischio di un'attività, (comprese quelle elencate nel DM 16.2.82), scaturisce in base all'analisi del rischio effettuata dal datore di lavoro valutati i rischi per la sicurezza in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva. La classificazione dell'allegato IX è da applicare solo per la determinazione del corso di formazione per addetti alla Prevenzione Incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, e come utile indicazione per una prima valutazione del rischio di incendio.*

Nota prot. n. P1231/4108 sott. 22/17 del 22-12-2000
Compartimentazione antincendi - DD.MM. 1° febbraio 1986 e 30 novembre 1983

Con nota ..., codesto Studio Tecnico chiede di conoscere se l'interposizione di uno spazio scoperto tra due locali costituisca una separazione degli stessi ai fini antincendi. Al riguardo, si chiarisce che, in via generale, **l'interposizione tra due edifici di uno spazio scoperto** così come definito dal D.M. 30 novembre 1983 ed esteso per l'intero fronte di un prospetto, **equivale** sostanzialmente **ad una separazione ai fini antincendi** degli edifici stessi lungo il prospetto medesimo. Per il caso specifico, trattandosi di locali da adibire ad autorimessa, si soggiunge che gli stessi sono singolarmente soggetti ai fini della prevenzione incendi e che ciascuno di essi dovrà essere rispondente alle specifiche norme di sicurezza.

Nota prot. n. P972/4101 sott. 106/47 del 03-11-2000
Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzando gas combustibili e/o comburenti con oltre 5 addetti. - Quesito.

Con la nota ..., codesto Ispettorato ha posto un quesito relativo all'**interpretazione del termine "addetto"**, il cui numero, ai sensi del decreto 16 febbraio 1982, stabilisce se determinate attività lavorative siano soggette ai controlli di prevenzione incendi. Al riguardo, sentito per le vie brevi l'Ufficio del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale che ha competenza sull'applicazione del D.P.R. n. 689 del 1959, in cui si ravvisa la medesima problematica, si rappresenta di seguito il parere di questo Ufficio.

Ai fini dell'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi, il numero di addetti previsto per determinate attività dal D.M. 16 febbraio 1982 come soglia minima, deve essere inteso come il **numero massimo di lavoratori che, nel medesimo turno di lavoro, operano nel reparto in cui si svolgono lavorazioni che sono pericolose** ai fini dell'esplosione o dell'incendio. Si precisa, pertanto, che in tale numero:

- non devono essere necessariamente inclusi tutti i lavoratori dipendenti;
- non devono essere inclusi tutti i lavoratori impiegati nel reparto se la lavorazione è svolta in turni diversi;
- devono essere inclusi anche i lavoratori che, pur non essendo addetti alle specifiche lavorazioni pericolose, sono esposti al rischio da queste determinato in quanto operano nel medesimo ambiente di lavoro.

Nota prot. n. P65/4101 sott. 106/70 del 17-10-2000

Richiesta di chiarimento in merito all'attività n. 67 del D.M. 16 febbraio 1982.

Con riferimento al quesito ... si comunica che l'argomento è stato sottoposto all'esame del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 577/82. Al riguardo il suddetto Comitato ha espresso il parere, condiviso dallo scrivente Ufficio, secondo il quale **gli impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni similari che prevedono lavorazioni di tipo elettrochimico, non comportanti la fusione di metalli o di altre sostanze, non rientrano nelle attività di cui al punto 67 del D.M. 16 febbraio 1982.**

Resta confermato, in ogni caso, l'obbligo da parte del datore di lavoro di effettuare la valutazione del rischio di incendio e di attuare le misure di prevenzione e protezione antincendio previste dal D.M. 10 marzo 1998.

Nota prot. n. P895/4122 Sott. 55 del 31-08-2000

Caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture di separazione fra attività regolamentate da specifica regola tecnica ed attività non ad esse pertinenti.

Con riferimento alla nota ..., si concorda con il parere espresso al riguardo dal Comando provinciale VV.F. (*) ...

() La prescrizione nelle regole tecniche di Prevenzione Incendi di un valore minimo della **resistenza al fuoco** per le strutture di separazione dell'attività da altri locali è **finalizzata** alla tutela delle opere di terzi, ossia **solo ad impedire che l'eventuale incendio dall'attività oggetto della norma non si propaghi agli ambienti adiacenti non ad essa pertinenti.***

Nota prot. n. P891/4101 sott. 106/33 del 26-07-2000 (stralcio)

D.M. 19.6.1999 - D.M. 01.02.1986 - D.M. 30.11.1983 - D.M. 16.05.1987 - D.M. 12.04.1996 - Circ. n. 91/1961 e D.P.R. n. 246/1993 - Richiesta di chiarimenti.-

Con riferimento ai quesiti ..., si forniscono di seguito i chiarimenti richiesti sulla base dei pareri espressi al riguardo dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi.

Quesito n. 1 – (punto 2.3.2 – D.M. 19/08/96)

Si ritiene che, se il materiale da installare è dotato di certificato di reazione al fuoco e relativo atto di omologazione in cui alla descrizione della posa in opera è dichiarato **"incollato (ovvero appoggiato) su supporto incombustibile"**, tale materiale deve essere installato su un supporto incombustibile che abbia almeno la stessa conduttività termica del cemento amianto. Sono pertanto da **escludersi supporti quali lastre di alluminio o acciaio.**

Quesito n. 9 - (punto 3.4 - D.M. 30/11/83)

Si fa presente che la valutazione del luogo sicuro deve essere eseguita caso per caso considerando le condizioni al contorno.

Quesito n. 10 - (punto 1.7 - D.M. 30/11/83)

Si ritiene che **il filtro a prova di fumo non può essere dotato di aperture di aerazione normalmente chiuse** e che **la sovrappressione non può essere realizzata dopo la chiusura delle porte.** (*)

() Il quesito chiede di conoscere se un filtro a prova di fumo può essere dotato di aperture di aerazione normalmente chiuse e apribili in caso di incendio, la cui apertura avviene contemporaneamente alla chiusura delle porte, e se può essere ammesso un filtro a prova di fumo mediante sovrappressione, la cui sovrappressione si realizza dopo la chiusura delle porte.*

Quesito n. 11 - (punto 1.12 - D.M. 30/11/83)

Si fa presente che la **superficie minima di aerazione** deve essere valutata **al netto della griglia.**

Quesito n. 14 – (Circ. 91/61 e D.P.R. 246/93)

Si fa presente che per le attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio, quali le attività industriali, i requisiti di resistenza al fuoco delle strutture vanno valutati fra le misure di protezione da porre in atto per la compensazione del rischio di incendio avendo a riferimento gli

obiettivi di sicurezza assunti, così come previsto dall'allegato I del D.M. 4 maggio 1998.

Quesito n. 15 - (gradini)

Si ritiene che la misurazione della pedata del gradino deve essere effettuata secondo la proiezione verticale, considerando quindi la pedata utile in fase di discesa.

() Il quesito chiede di conoscere se per i gradini, ai fini della valutazione del corretto rapporto di pedata ed alzata previsto dalle diverse norme di prevenzione incendi, può essere accettato che il bordo esterno di un gradino sia sporgente rispetto al bordo interno del gradino sottostante, ed in caso affermativo in che misura o percentuale.*

Nota prot. n. P478/4155/1 sott. 3 del 13-06-2000

Sbocco dei camini di ventilazione dei filtri a prova di fumo – Risposta a quesiti.

È pervenuto a questo Ufficio, da parte del libero professionista ..., richiesta di chiarimenti in ordine ai camini di ventilazione dei filtri a prova di fumo alla luce di quanto formulato al riguardo dal D.M. 30 novembre 1983. Il professionista chiede sostanzialmente di conoscere se i camini in questione debbano sempre e comunque sfociare sulla copertura dell'edificio più alto, direttamente o indirettamente servito dal vano filtro, oppure se gli sbocchi dei camini possano avvenire su aree scoperte sovrastanti o adiacenti ai filtri stessi. Il professionista chiede, inoltre, di conoscere se tali camini possano comprendere anche tratti ad andamento sub-orizzontale.

Per quanto attiene il **primo quesito**, si fa rilevare che la condizione dello sbocco dei camini di ventilazione al di sopra della copertura dell'edificio, così come formulato al più comune degli edifici serviti da scale a prova di fumo interne le quali ultime, comportando una serie di filtri verticalmente sovrapposti, richiedono in conseguenza lo sbocco dei camini alla sommità degli edifici stessi. Nei casi, invece, di singoli vani filtro interposti tra compartimenti ubicati sullo stesso piano, si ritiene che lo sbocco dei camini di ventilazione possa immettere sull'area a cielo libero sovrastante o adiacente – ovvero più prossima – al filtro stesso, purché tale area abbia i requisiti di "spazio scoperto" così come definito dal punto 1.12. del citato D.M. 30/11/1983.

Per quanto riguarda il **secondo quesito**, ossia alla possibilità che i **camini** di ventilazione possano comprendere anche **tratti di condotto ad andamento sub-orizzontale**, lo scrivente ufficio **non ravvede** – dal punto di vista tecnico – **motivi ostativi** alla loro realizzazione, a condizione che sia garantito il tiraggio naturale del condotto e che quest'ultimo sia adeguatamente protetto rispetto agli ambienti attraversati. Al riguardo, si soggiunge che un efficace sistema di ventilazione mediante condotte, può essere garantito da una doppia canalizzazione indipendente, una in entrata (immissione) ed una in uscita (estrazione), con condotti aventi la medesima sezione e relative bocche poste, rispettivamente, nella parte bassa e nella parte alta del locale.

Nota prot. n. P448/4122 sott. 54 del 30-05-2000

Art. 13, comma 6, del D.P.R. n. 547/1955 – Utilizzo di porte scorrevoli orizzontalmente in corrispondenza di uscite di emergenza – Quesito.

Codesto Comando ... ha chiesto di conoscere se siano ammissibili, in corrispondenza delle **uscite di emergenza, porte scorrevoli orizzontalmente** dotate dei seguenti dispositivi che ne consentano il loro posizionamento nelle condizioni di massima apertura:

- a) dispositivo ad intervento automatico in caso di mancanza di alimentazione di rete;
- b) dispositivo ad intervento manuale tramite pulsante posizionato a fianco dell'uscita, in posizione visibile e segnalato.

Sulla base del disposto dall'art. 13, comma 6, del D.P.R. n. 547/1955, così come modificato dall'art. 33 del D.Lgs n. 626/94, si ritiene che codesto Comando possa autorizzare l'utilizzo di porte scorrevoli orizzontalmente in corrispondenza delle uscite di emergenza, a condizione che i dispositivi sopracitati siano realizzati a regola d'arte in conformità alla legislazione tecnica vigente ed alle norme tecniche emanate dagli organismi di normalizzazione riconosciuti in sede nazionale o internazionale.

Nota prot. n. P286/4147 sott. 4 del 11-04-2000

Accesso da porticato ad attività soggette ai controlli di Prevenzione Incendi.

Con riferimento ai chiarimenti richiesti da codesto Comando ... si è del parere che l'assenza nelle norme di prevenzione incendi, di specifici riferimenti alla presenza di ingressi e/o uscite su spazi porticati non preclude la possibilità di realizzare tali accessi. Parimenti si ritiene che **la presenza di porticati comuni ad altre attività non implichi la necessità di adottare strutture di separazione** dotate di particolari requisiti di comportamento al fuoco.

Il suddetto avviso è basato sulla considerazione secondo cui i porticati non costituiscono locali chiusi e pertanto, ai fini della sicurezza antincendio, non devono considerarsi in comunicazione le attività che si affacciano su di essi.

Tali considerazioni possono essere estese ad attività come scuole, alberghi, locali di pubblico spettacolo, attività commerciali, ecc. (Vedi anche Nota prot. n. P1067/4147 sott. 4 del 25-09-2001)

Nota prot. n. P118/4179 sott. 5 del 24-02-2000

Pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio

Si concorda con il parere espresso dal Comando ... nel ritenere che i luoghi di lavoro ove la **lavorazione ed i materiali comportano pericoli di esplosione o specifici rischi di incendi** sono quelli a **rischio di incendio elevato** secondo i criteri stabiliti nel D.M. 10 marzo 1998.

Nota prot. n. P429/4126 sott. 5 del 08-04-1999.

Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche.

Con le note di codesto Ispettorato sono stati sottoposti due quesiti ... inerenti la protezione di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Al riguardo, questo Ufficio ritiene che nel valutare la necessità di realizzare un impianto di protezione debba essere verificato che:

- 1) le norme deterministiche cogenti richiedano espressamente la realizzazione dell'impianto come nel caso citato del D.M. 24 novembre 1984 per le cabine di misura;
- 2) le specifiche norme probabilistiche riconosciute (come ad esempio la CEI 81-1) conducano a tale conclusione.

Pertanto, in assenza di almeno una circostanza, si ritiene che **l'obbligo di protezione sia stato assolto attraverso la calcolazione probabilistica** e che, quindi, **non sia obbligatoria la realizzazione dell'impianto di protezione.**

Nota prot. n. P78/4101 sott. 106/33 del 25-01-1999

Controlli di prevenzione incendi per attività di carattere temporaneo.

In relazione al quesito ..., sentito al riguardo il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, si precisa quanto segue: Per i casi prospettati, allorché l'attività non si configura in una unità strutturale, ma è costituita dalla singola attrezzatura (**gruppi elettrogeni, carri bombolai di emergenza, caldaie locomobili, sorgenti raggi X**), la stessa **non** può essere **soggetta al controllo di prevenzione incendi** e quindi alle procedure di cui al D.P.R. n. 37/98. Va comunque precisato che il rispetto delle specifiche misure di sicurezza antincendio costituisce sempre un obbligo da parte dei titolari delle attività, indipendentemente dal regime di controllo alle quali dette attività sono assoggettate.

Nota prot. n. P849/4122 sott. 54 del 08-1999

Altezza delle uscite di emergenza nei luoghi di lavoro. – Quesito.

L'art. 13, comma 5 del D.P.R. n. 547/1955 così come modificato dall'art. 33 del D.Lgs n. 626/1994, stabilisce che: *"Le vie e le uscite di emergenza devono avere un'altezza minima di mt. 2,00 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio"*.

L'art. 14, comma 6 del D.P.R. n. 547/1955 così come modificato dall'art. 33 del D.Lgs n. 626/1994, stabilisce che: *"Quando un locale di lavoro le uscite di emergenza coincidono con le*

porte di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 comma 5".

Il D.M. 30 novembre 1983 (Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi) definisce uscita: "Apertura atta a consentire il deflusso delle persone verso luogo sicuro, avente altezza non inferiore a mt. 2,00".

Ciò premesso sulle dimensioni dell'altezza minima delle uscite di emergenza non esistono discordanze tra il D.Lgs 626/1994 ed il D.M. 30 novembre 1983, l'unica differenza è sulla ammissibilità delle tolleranze. Infatti il D.M. 30 novembre 1983 ammette che sull'altezza dell'uscita (mt. 2,00) possa applicarsi una tolleranza del 5%, mentre il D.Lgs 626/94, che ha recepito la direttiva 89/654/CE sui luoghi di lavoro, non consente altezze inferiori a mt. 2,00.

Poiché la suddetta direttiva è divenuta cogente dal 10 gennaio 1993, si ritiene che **la tolleranza del 5% possa applicarsi, dell'altezza minima di mt. 2,00, ad uscite di emergenza preesistenti al 11 gennaio 1993.**^(*)

() Il quesito consente di risolvere il problema delle altezze sugli edifici pregevoli per arte e storia, sottoposti a vincolo, che presentano molto spesso altezze delle vie d'uscita inferiori a 2,00 m. In base a tale chiarimento è possibile approvare direttamente il progetto da parte del Comando provinciale competente per territorio, senza ricorrere alla procedura della deroga, consentendo, applicando la tolleranza del 5%, altezze delle uscite anche di 1,90 m.*

Nota prot. n. P401/4101 sott. 106/33 del 23-04-1998

Risposta a quesiti vari.

Da quanto è stato possibile desumere dal quesito posto si ritiene che, qualora **due o più attività comunicanti tra loro tramite filtro a prova di fumo, singolarmente non soggette** ai controlli di prevenzione incendi, abbiano **un solo titolare**, devono essere considerate come **un'unica attività** ai fini della eventuale assoggettabilità ai controlli dei Vigili del Fuoco per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.

Nel caso invece in cui le attività, pur comunicando tra loro, appartengano a **titolare diversi**, dovranno osservare singolarmente le norme di sicurezza vigenti ivi comprese le eventuali specifiche disposizioni di prevenzione incendi.

Lettera Circolare prot. n. P223/4142 sott. 1 del 01-02-1997

Depositi commerciali di fiammiferi - Chiarimenti ed indirizzi applicativi di prevenzione incendi.

La vigente normativa pone sotto il controllo dei Comandi Provinciali dei Vigili del fuoco, con l'obbligo dell'acquisizione del certificato di prevenzione incendi, le attività ricomprese al punto 30 dell'allegato al decreto interministeriale 16 febbraio 1982, costituite da fabbriche e depositi di fiammiferi. Il Ministero dell'Interno – Direzione Generale dei Servizi Antincendi – con circolare n. 88 del 19 luglio 1949, avente per oggetto "Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato – Depositi di Fiammiferi" ha fissato in 250 kg lordi (peso comprensivo delle scatole, bustine, involucri di carta o cartone, ma escluso il peso dell'imballaggio esterno di spedizione) la quantità di fiammiferi che è possibile detenere in tutti i depositi, uffici di vendita, magazzini, etc., collocati in centri abitati, liberi da qualsiasi autorizzazione o speciale licenza, ivi compreso il Certificato di Prevenzione Incendi.

Ciò premesso, sono pervenuti a questa amministrazione numerosi quesiti da Comandi Provinciali e dal Consorzio Industrie Fiammiferi, intesi a conoscere:

- a) se la citata circolare n. 88/1949 sia tuttora in vigore;
- b) i requisiti di sicurezza antincendio che i depositi in oggetto devono possedere in relazione al quantitativo di prodotto immagazzinato.

Al riguardo nel confermare che la **circolare MI.SA. n. 88 del 1949** è tuttora vigente, si ribadisce che sono soggetti ai controlli obbligatori da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, i depositi commerciali di fiammiferi con quantitativo lordo di fiammiferi depositato superiore a 250 kg.⁽¹⁰⁾

¹⁰ Att. n. 25 del DPR 151/2011: Fabbriche di fiammiferi; depositi di fiammiferi con quantitativi in massa > 500 kg.

Per quanto attiene i requisiti di sicurezza antincendio che devono possedere i depositi in questione, soggetti al controllo da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, si forniscono i seguenti criteri generali in relazione al quantitativo lordo di fiammiferi immagazzinato:

Quantitativo superiore a 2.500 kg: Tali depositi dovranno essere ubicati in locali ad uso esclusivo aventi strutture di separazione e serramenti, di comunicazione con altri locali, di caratteristiche di resistenza al fuoco correlate al carico di incendio e provvisti di idonea ventilazione verso l'esterno.

Quantitativo non superiore a 2.500 kg: Tali depositi possono essere ubicati in locali destinati ad altri usi purché siano rispettate adeguate distanze da fonti di calore e da altri materiali combustibili.

In tutti i casi sopracitati dovranno essere previsti idonei mezzi di estinzione degli incendi, costituiti da estintori portatili, e rispettate condizioni di esercizio, divieti e limitazioni finalizzate a ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio. A tale riguardo si richiamano gli obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, fissati dalla vigente legislazione, ed in particolare la valutazione dei rischi, compresi quelli di incendio, che il titolare dell'attività è tenuto ad effettuare in tutti i casi.

Nota prot. n. P961/4101 sott. 106/36 del 29-05-1996

Bozza di linee guida di prevenzione incendi per attività industriali, artigianali e simili".

In relazione al quesito posto dal Comando ... sul punto della bozza di cui all'oggetto relativo alle vie di esodo, si comunica quanto segue. Un sistema di vie di uscita è definito dal D.M. 30 novembre 1983, quale percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro. Tale definizione di sistema di vie di uscita è identica a quella di vie di emergenza, riportata all'art. 33 del decreto legislativo n. 626/94.⁽¹¹⁾

Per quanto attiene il termine "luogo sicuro" **mentre il D.M. 30 novembre 1983 ne definisce le sue caratteristiche**, l'art. 33 del decreto legislativo n. **626/94 ne stabilisce il requisito essenziale**.

L'obiettivo sostanziale è di garantire che le persone presenti possano utilizzare in sicurezza un percorso senza ostacoli e chiaramente riconoscibile e raggiungere un luogo nel quale sono da considerarsi al sicuro dagli effetti determinati da un incendio.

Una delle misure più importanti finalizzate al raggiungimento di tale obiettivo è quella di limitare la lunghezza del percorso di esodo nell'area dove le persone sono direttamente esposte al rischio diretto degli effetti di un incendio. Tale lunghezza, **nel caso che non sia stabilita dalla normativa vigente**, si identifica nel percorso per raggiungere:

- o l'uscita che immette direttamente su luogo sicuro;
- o **l'uscita che immette in un compartimento antincendio adiacente**^(*) all'area da evacuare e dotato di proprie uscite verso luogo sicuro, (p.e. scala protetta, percorso protetto o altro compartimento dotato di idonee vie di circolazione interne che adducano ad uscite su luogo sicuro);
- o l'uscita che immetta su di una scala di sicurezza esterna.

() Commento: Nelle norme specifiche ove si fa esplicito riferimento al "luogo sicuro", occorre attenersi alla definizione riportata nel DM 30/11/1983. Nelle attività non normate, qualora si ritenga di applicare il DM 10/3/98 per analogia anche alle attività soggette a controllo VV.F., un luogo sicuro può essere considerato un compartimento antincendio adiacente rispetto ad un altro, dotato di vie d'uscita, ritenendo tutt'ora valide le argomentazioni di cui alla nota prot. n. P961/4101 sott. 106/36 del 29 maggio 1996.*

¹¹ Sostituito dal D.Lgs n. 81/2008 – Allegato IV - art. 1.5.1.3

Lettera Circolare prot. n. P885/4112 sott. 53 del 20-05-1995

DPR 18/4/1994, n° 420 e DM 11/1/1995 - Disciplina delle procedure di concessione ed autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali.

GENERALITÀ

Il D.P.R. n° 420 del 18 giugno 1994, pubblicato nella G.U. n° 151 del 30 giugno 1994 ed entrato in vigore dall' 1 gennaio 1995, costituisce il nuovo regolamento sulle procedure di concessione e autorizzazione da parte del Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato, per la installazione e l'esercizio di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali, semplificando notevolmente l'iter istruttorio previsto dalla legge 8 febbraio 1934, n° 367 (legge petrolifera) e successive modificazioni, nonché dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 20 luglio 1934, n° 1303.

Il predetto, regolamento è stato emanato per dare attuazione al disposto della legge 9 gennaio 1991, n° 9 (artt. 16 e 17) e della legge 24 dicembre 1993, n° 537 (art. 2, commi e - 8 - 9).

Stante la rilevanza che riveste la sicurezza negli impianti di lavorazione e nei depositi di oli minerali ed il diretto coinvolgimento degli organi periferici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, si riportano di seguito alcuni chiarimenti ed indirizzi per una uniforme applicazione del dettato normativo, anche alla luce di un Accordo Procedimentale raggiunto tra le Amministrazioni centrali competenti ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.P.R. n° 420/94, che si allega alla presente.

PROCEDURE

Il regolamento prevede due tipi di procedure:

- a) la procedura della concessione (artt. 2 e 4);
- b) la procedura della autorizzazione (artt. 5 e 6)

Per ciascun tipo di procedura sono stabiliti i termini entro i quali ciascuna Amministrazione o Ente interessato è tenuto a fornire il proprio parere.

Con Decreto del Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato del giorno 11 gennaio 1995 (G.U. n° 21 del 26 gennaio 1995), emanato ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 3, del DPR n° 420/94, sono state individuate:

- le opere minori soggette ad autorizzazione con procedura semplificata (opere comprese nell'allegato A del Decreto);
- le opere minori non soggette ad autorizzazione (opere comprese nell'allegato B del Decreto).

Si rammenta che gli impianti per lo stoccaggio del G.P.L. (art. 2, lettera d, del D.P.R. n° 420/94) sono unicamente soggetti a concessione.

Competenze degli organi periferici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed adempimenti in relazione al tipo di procedura.

Gli organi periferici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco competenti a rilasciare i pareri richiesti al Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato sono rispettivamente:

- a) i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco per gli impianti di lavorazione e depositi non ricadenti nell'obbligo della notifica di cui al D.P.R. n° 175 del 1988 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) i Comitati Tecnici Regionali ed interregionali di Prevenzione Incendi, istituiti presso gli uffici degli Ispettori Regionali ed Interregionali dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'articolo 20 del D.P.R. n° 577/1982, così come integrati dall'art. 10 del decreto legge di modifica del D.P.R. N° 175/1988 (ultima reiterazione D.L. 10 maggio 1995 n° 160), per gli impianti di lavorazione e depositi ricadenti nell'obbligo della notifica di cui all'art. 4 del D.P.R. N° 175/1988 e successive modifiche ed integrazioni.

In relazione al tipo di procedimento, i pareri devono essere espressi entro i termini sottoriportati:

1. Procedimento di concessione (art. 4, comma 9, del D.P.R. n° 420/94)

Il parere deve essere rilasciato entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta di ulteriori 60 giorni decorrenti dalla ricezione delle integrazioni richieste o dalla sua prima scadenza, ove ricorrano ulteriori esigenze istruttorie o eventuali impedimenti motivati.

2. Procedimento di autorizzazione normale di cui all'art. 5. Comma 1, del D.P.R. n° 420/94 (art. 6, comma 2 del D.P.R. n° 420/94)

Il parere deve essere rilasciato entro 80 giorni dal ricevimento della richiesta ed è prorogabile di ulteriori 40 giorni decorrenti dalla ricezione delle integrazioni richieste o dalla sua prima scadenza, ove ricorrano ulteriori esigenze istruttorie o eventuali impedimenti motivati.

3. Procedimento semplificato di autorizzazione di cui agli artt. 1 e 2 del D.M. 11 gennaio 1995.

Ricadono in tale tipo di procedura le opere minori riportate nell'allegato A al D.M. 11 gennaio 1995. Tali opere sono soggette ad autorizzazione da parte del Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato senza richiesta di parere ad amministrazioni od enti.

In tale circostanza, copia della domanda deve essere inoltrata a cura dell'interessato anche al competente organo periferico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, corredata della necessaria documentazione grafico - illustrativa nonché della dichiarazione che l'opera mantiene o migliora i livelli di sicurezza esistenti e non modifica il regime delle emissioni inquinanti.

Solo nella circostanza in cui l'organo competente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ravvisi la sussistenza di motivi di diniego (parere negativo) o la necessità di imporre particolari specifiche prescrizioni, la cui mancata attuazione costituirebbe violazione alla vigente normativa di sicurezza, deve trasmettere le proprie valutazioni, entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, a mezzo fax al Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato - Direzione Generale delle Fonti di Energia e delle Industrie di Base - Divisione IX (06/47052470).

In assenza di dinieghi, il Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato provvede entro 60 giorni al rilascio dell'autorizzazione e ne dà comunicazione alle amministrazioni interessate, tra cui gli organi periferici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

4. Opere minori non soggette ad autorizzazione di cui all'art. 3 del D.M. 11 gennaio 1995

Le opere minori comprese nell'allegato B al D.M. 11 gennaio 1995 non sono soggette ad autorizzazione e possono essere eseguite successivamente all'invio all'organo periferico competente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, di una comunicazione redatta in carta semplice descritta dell'opera.

Tali opere sono soggette alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993 n° 537, che ha modificato l'art. 19 della legge 7 agosto 1990 n° 241.

Per quanto attiene le opere ricadenti nel regime della notifica e tenute a presentare il rapporto di sicurezza, si precisa che devono essere osservate le procedure di cui al D.P.R. n° 175/1988 e successive modifiche ed integrazioni.

Le opere minori di cui agli allegati A e B del D.M. 11 gennaio 1995, previste in attività esistenti in regime di notifica, sono esentate dalla presentazione del rapporto di sicurezza, ai sensi del 3° comma dell'art. 1 del decreto legge di modifica del D.P.R. n° 175/1988 (ultima reiterazione D.L. 10 maggio 1995, n° 160) fermo restando l'obbligo di fornire documentata dichiarazione che la modifica non costituisce aggravio del preesistente livello di rischio.

Si raccomanda a tutti gli organi periferici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di curare gli adempimenti di rispettiva competenza entro i termini specificati, per ciascun tipo di procedura. Relativamente ai procedimenti di cui ai punti 1 e 2, ove ricorra la necessità di interruzione dei termini per acquisire ulteriore documentazione o di prorogare il termine alla sua prima scadenza, tale circostanza deve essere comunicata tempestivamente al Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato, oltre che all'interessato, per evitare l'applicazione del silenzio assenso, stante la delicatezza e rilevanza degli aspetti di sicurezza ed i precisi obblighi derivanti dal rispetto della legge 7 agosto 1990, n° 241.

Con la presente viene soppresso l'obbligo per i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, relativamente alle istruttorie di propria competenza, di acquisire il parere degli Ispettorati Regionali stabilito con lettera - circolare n° 14126/4112 del giorno 11 agosto 1989, fermi restando i compiti di coordinamento dell'attività di prevenzione incendi in ambito regionali affidati agli Ispettorati ai sensi dell'art. 19, lettera a) del D.P.R. n° 577/1982.

Impianti di Lavorazione e Depositi di Oli Minerali Costieri

Per gli impianti di lavorazione e deposito di oli minerali costieri, secondo la definizione dell'art. 44 del R.D. 20 luglio 1934, n° 1303, il parere espresso da parte dei competenti organi periferici del Corpo Nazionale del Vigile del Fuoco, deve essere inoltrato oltre che al Ministero dell'Industria,

Commercio ed Artigianato, anche alle Autorità marittime territorialmente competenti per gli specifici adempimenti previsti dal Codice della Navigazione e relativo regolamento di esecuzione.

Soppressione del parere degli organi consultivi centrali del Ministero dell'Interno

Ai fini del rilascio di concessioni e autorizzazioni, l'articolo 14. Comma 3 del D.P.R. n° 420/94 ha annullato l'obbligo per il Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato di acquisire il parere della Commissione Consultiva per le Sostanze esplosive ed Infiammabili del Ministero dell'Interno, peraltro anche soppressa con successivo D.P.R. n° 608/1994.

L'articolo 14 del decreto legge 10 maggio 1995, n° 160, nel modificare l'articolo 47 del regolamento del Codice della Navigazione, ha stabilito che il parere sulle domande di concessione ed autorizzazione per l'impianto ed esercizio di stabilimenti e depositi costieri, precedentemente reso dalla Commissione Consultiva per le Sostanze Esplosive ed Infiammabili, viene fornito alle autorità marittime dagli organi periferici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, stante che il loro parere diventa esaustivo, non configurandosi più l'avallo di organi consultivi centrali del Ministero dell'Interno.

Procedura di deroga di cui all'art. 21 del D.P.R. n° 577/1982

Su istanza dell'interessato, la procedura della deroga di cui all'art. 21 del D.P.R. n° 577/82 si applica unicamente agli impianti e depositi di oli minerali ricadenti nell'ambito delle competenze dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco e pertanto non in regime di notifica.

Nella circostanza in cui la procedura di deroga, su istanza dell'interessato, si instauri nell'ambito del procedimento promosso dal Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato, il Comando Provinciale deve tempestivamente darne comunicazione al predetto dicastero per l'interruzione dei termini procedurali.

Per gli impianti e depositi ricadenti in regime di notifica, l'articolo 9 comma 3° del D.P.R. n° 175/1988, così come modificato dall'art. 4 del decreto legge n° 160 del 10 maggio 1995, ha stabilito che gli adempimenti e le procedure previste dal decreto medesimo nel campo delle attività soggette a notifica di cui all'art. 4, sostituiscono a tutti gli effetti il procedimento tecnico - amministrativo di prevenzione incendi derivante dalla applicazione del D.P.R. n° 577/1982 e pertanto la valutazione ed il parere espresso dai Comitati Tecnici Regionali è da ritenersi esaustivo.

Esercizio degli impianti

Ultimati i lavori di costruzione ed in attesa del collaudo previsto dall'art. 11 del D.P.R. n° 420/94, le autorizzazioni rilasciate dal Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato per prove semestrali a punto degli impianti ed eventuali esercizi provvisori di cui all'art. 10 del D.P.R. n° 420/94, sono subordinate all'esito favorevole della visita sopralluogo effettuata dai componenti organi periferici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco secondo la vigente normativa.

Competenze dei Prefetti

L'articolo 12 del D.P.R. n° 420/94 fa salve le vigenti competenze dei Prefetti per il rilascio:

- della concessione relativa ai depositi di g.p.l. (fino a 50 metri cubi) di cui alla legge 21 marzo 1958, n° 327 e della legge 2 febbraio 1973 n° 7;
- della autorizzazione relativa ai depositi di oli minerali (ad uso riscaldamento e tecnologico di capacità da 25 a 3000 metri cubi e di quelli ad esclusivo uso commerciale di capacità da 10 a 3000 metri cubi) di cui alla legge 7 maggio 1965, n° 460.

Da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco dovranno essere seguite le vigenti procedure.

Competenze degli organi centrali del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco

Tenendo conto della ripartizione delle competenze in materia tra Comandi Provinciali e Comitati Tecnici Regionali, e della attuale strutturazione degli organi centrali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, si riportano di seguito gli Ispettorati del Servizio Tecnico Centrale della Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi, cui sono affidati i rapporti con gli organi periferici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché i necessari collegamenti con i Ministeri interessati, secondo la seguente ripartizione:

Ispettorato per gli Insediamenti Civili, Commerciali, Artigianali ed Industriali (n° fax 06/47887525): settore degli impianti e depositi non ricadenti in regime di notifica, ai sensi del

D.P.R. n° 175/1988 e successive modifiche ed integrazioni e di competenza dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco.

Ispettorato Normative Speciali di Prevenzione Incendi (n° fax 06/46679207): settore degli impianti e depositi ricadenti in regime di notifica, ai sensi del D.P.R. n° 175/1988 e successive modifiche ed integrazioni e, di competenza dei Comitati Tecnici Regionali.

Ciò premesso, qualora dovessero insorgere problematiche di ordine tecnico - procedurale nello specifico settore, gli organi periferici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e i Ministeri interessati, sono pregati di fare riferimento ai suindicati uffici della Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi.

Lettera Circolare prot. n. 6393/4142 del 17-04-1991 **Rivendita di tabacchi e generi per il fumo.**

Con circolare n. 42 del 17/12/1986, al punto 12 è stato chiarito che "i negozi di profumeria, di mobili, di abbigliamento, le librerie rientrano unicamente nel punto 87 del DM 16/02/1982 qualora superino i 400 mq. di superficie lorda comprensiva dei servizi e depositi".

Per analogia si chiarisce che anche le **rivendite di tabacchi** ed articoli per il fumo in genere (fiammiferi, ricariche per accendini, ecc.) **sono soggette** ai controlli antincendi, ai sensi del punto 87 del DM 16/02/1982, qualora i relativi locali superino i 400 mq. di superficie lorda comprensiva di servizi e depositi.

Lettera Circolare prot. n. 7949/4122 del 09-05-1989 **Pilastrini e travi in legno - Reazione al fuoco.**

Pervengono a questo Ministero quesiti in merito alle caratteristiche di reazione al fuoco che devono possedere le strutture portanti in legno di locali a qualsiasi uso destinati. Al riguardo, in attesa della definizione delle direttive comunitarie afferenti il campo di applicazione e le metodologie di valutazione della reazione al fuoco, si dispone che limitatamente alle **travi e pilastrini in legno massiccio o lamellare, non deve essere richiesta la classificazione ai fini della reazione al fuoco.**

Circolare n. 17 MISA (86) del 28-06-1986 **Inclusione dei perossidi organici fra le sostanze esplodenti.**

Per opportuna conoscenza e norma si invia copia dell'estratto di verbale della seduta n. 11/2054 dell'8 maggio 1986 della Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili relativo alla **inclusione dei perossidi organici** tra le sostanze esplodenti.

Estratto del verbale della seduta n. 11/2054 dell'8 maggio 1986.

Il Relatore legge la seguente relazione:

La Direzione generale della Protezione civile e dei servizi antincendi - Servizio tecnico centrale - è stata richiesta dalla Confindustria di fornire chiarimenti circa l'inclusione dei perossidi organici nella voce 24 del D.M. 16 febbraio 1982, voce che comprende le sostanze esplodenti definite come tali dal Regolamento di esecuzione del TULPS.

A parere di detta Confederazione, i perossidi organici dovrebbero essere inclusi nella voce 26 del citato decreto, che comprende le sostanze instabili.

Il predetto ufficio della Direzione generale della P.C. e dei Servizi antincendi chiede ora il parere di competenza della Commissione consultiva.

Il Relatore, esaminata la questione, fa presente quanto segue.

I perossidi organici, in quanto comprendenti nella molecola una catena organica, e quindi infiammabile, e il tipico legame -O-O- caratteristico dell'acqua ossigenata e di tutti i perossidi, possono presentare proprietà esplosive, se allo stato tecnicamente puro. Tuttavia in tal caso essi vengono prodotti, messi in commercio, trasportati ed utilizzati, opportunamente flemmatizzati con svariate sostanze a seconda della loro natura, quali ad esempio, acqua, alcoli, chetoni, ftalati, polveri secche inerti e così via. Ciò non toglie che non esistano perossidi organici che anche

non flemmatizzati non presentino alcuna proprietà esplosiva, come il perossido di lauroile, l'idroperossido di tetraelina e tanti altri che figurano, ad esempio, con l'aggettivo "tecnicamente puri" nel noto "libro arancio" delle Nazioni Unite che comprende le raccomandazioni valide per il trasporto delle merci pericolose sul piano mondiale, raccomandazioni alle quali si ispirano tra l'altro, i noti regolamenti internazionali ferroviario (RID) e stradale (ADR), le regole marittime IMO ed i regolamenti nazionali.

Sempre e propositi di trasporto, il Relatore fa presente che sia nelle raccomandazioni ONU, sia nei regolamenti citati, i perossidi organici costituiscono una classe "ad hoc" e numerata come 5.2, che fa il paio con la classe 5.1 (comburenti inorganici come i nitrati, i permanganati e così via).

Il Relatore fa pertanto presente che durante la fase più suscettibile di incendi, e cioè il trasporto, i perossidi organici sono stati tenuti ben distinti dagli esplosivi, costituendo una classe di trasporto separata, dalle quale è ben distinta anche dall'etichetta di pericolo, gialla, con una fiamma sormontante un cerchio, invece che arancio con bomba che esplode.

Parimenti le note direttive comunitarie, che non valgono per i trasporti, ma per la messa sul mercato delle merci pericolose, classificano i perossidi organici ben distinti dagli esplosivi.

Infine conclude il Relatore, quei perossidi organici che per voluta mancanza di flemmatizzazione mantengono proprietà esplosive, sono classificati tra gli esplosivi veri e propri e in Italia ricadrebbero, ove ne fosse richiesta la loro classificazione ai sensi dell'art. 53 del TULPS, sotto la definizione di esplosivo di cui al D.M. 8 agosto 1972.

Pertanto il Relatore propone di accogliere la proposta della Confindustria e di togliere la frase "nonché perossidi organici" dalla cifra 24 delle attività elencate dal D.M. 16 febbraio 1982; la proposta di includere i perossidi organici nella voce 26 dello stesso decreto sembra pertanto ragionevole.

La Commissione unanime approva.

Circolare Ministero dell'Interno n. 88 del 19-07-1949 Depositi di fiammiferi.

Per opportuna norma si portano a conoscenza dei Comandi dei Corpi dei Vigili del Fuoco le decisioni relative all'oggetto adottate dalla Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, nella seduta del 19 maggio 1949 e contenute nell'estratto del verbale qui di seguito trascritto: "Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili".

Estratto del verbale della seduta n. 21/580 del 19 maggio 1949.

Oggetto: Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. Deposito di fiammiferi Quesito.

L'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, con la lettera n. 03/5849 del 28 aprile 1949, comunica che qualche Prefettura, in base alle "Norme Tecniche suggerite dalla Commissione per la regolamentazione dei depositi, opifici e trasporti delle sostanze che presentano pericolo di scoppio od incendio", ritiene che i fiammiferi giacenti presso Depositi Speciali o presso gli Uffici e Magazzini vendita generi di monopolio, siano da considerarsi sostanze solide a rapidissima accensione delle quali non sarebbe consentita la conservazione di quantità superiori a 25 Kg, senza prescritta licenza.

Nella stessa lettera, l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, dopo aver fatto presente che i fiammiferi immagazzinati nei Depositi ed Uffici sopra accennati non presentano particolari pericoli di incendio, essendo esclusa la capacità di autocombustione e dato che vengono conservati in imballi che privano il contenuto della quantità d'aria necessaria per il propagarsi della combustione, dopo aver accertato che sia nei 600 magazzini di vendita sparsi in tutta Italia, sia nei Depositi speciali, sia durante i trasporti ferroviari, camionistici e marittimi, in molti anni non si sono verificati veri e propri casi di incendio, chiede al Ministero dell'Interno di voler impartire le opportune disposizioni alle Prefetture purché non comprendano i fiammiferi impacchettati fra le sostanze solide a rapidissima combustione.

In merito si rileva quanto segue:

Allo stato attuale della legislazione, i Depositi di fiammiferi non sono disciplinati da Regolamenti o Norme generali. Nei casi segnalati è quasi certo, perciò, che si tratti della richiesta fatta da

alcuni Prefetti della osservanza da parte dei Depositi e magazzini dell'Amministrazione dei Monopoli di Norme stabilite da Enti locali in applicazione dell'art. 64 del Testo Unico delle leggi di PS (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773).

Dal contesto della lettera in vista, si arguisce facilmente che tali disposizioni locali sono modellate sopra le "Norme tecniche, ecc. ecc.". Norme pubblicate intorno ai 1910-11 e che, per quanto non siano mai state rese obbligatorie con precetto legislativo nemmeno in applicazione dell'art. 63 del citato Testo Unico delle leggi di PS sono servite di base a varie regolamentazioni generali ed attualmente anche alle disposizioni degli Enti locali per la disciplina dei depositi, magazzini, negozi di vendita ecc. di merci pericolose. Stando così le cose, l'Amministrazione dei Monopoli avrebbe forse dovuto limitare la sua richiesta nel puro ambito amministrativo onde accertare l'applicabilità o meno di tali disposizioni ai propri Depositi o magazzini. Dal punto di vista tecnico non sembra infatti giustificata la richiesta di far togliere i fiammiferi da parte degli Enti locali, nelle loro disposizioni di sicurezza, dalla categoria delle "sostanze solide a rapidissima accensione".

Questa qualifica è certamente esatta ed al più si potrebbe discutere se ad essa non fosse preferibile quella, egualmente esatta e per qualche aspetto più severa, di "materie accensibili per sfregamento" che è la qualifica adottata nel Regolamento per il trasporto delle merci pericolose delle FF.SS. (Decreto Ministeriale 27 novembre 1934).

Comunque appare ovvio che i Depositi di fiammiferi di una certa importanza debbano sottostare a particolari norme di sicurezza.

Il fatto che in parecchi decenni l'Amministrazione dei Monopoli non abbia mai patito nei propri depositi gravi accidenti causati da incendi di fiammiferi non può certo essere attribuito a proprietà peculiari dei fiammiferi, ma piuttosto alle cure poste dagli stessi tecnici dell'Amministrazione nella disposizione dei Depositi e nella distribuzione dei fiammiferi nei singoli magazzini e cioè, in sostanza, alla osservanza di vere e proprie norme di sicurezza.

In altri campi altre Aziende dello Stato, come per esempio le Ferrovie e le Poste e Telegrafi, provvedono alla sicurezza contro l'incendio dei propri servizi con proprie speciali norme e sono perciò esentate dagli obblighi circa la vigilanza, licenze, autorizzazioni ecc. previste per le Aziende private da Norme generali similari. in analogia a ciò, facendo astrazione da altre considerazioni, si ritiene che anche i depositi di fiammiferi dell'Amministrazione dei Monopoli potrebbero essere esentati dai suddetti obblighi, eventualmente previsti da disposizioni locali, sempre che i Depositi siano disciplinati da norme di sicurezza e gestiti direttamente dall'Amministrazione.

I depositi gestiti da terzi, per conto o no dell'Amministrazione, dovrebbero essere invece sottoposti alla disciplina di eventuali norme locali.

A tale proposito, si osserva tuttavia che l'esame della questione ha messo in rilievo la necessità che, nelle predette disposizioni, la quantità massima di fiammiferi prevista libera da speciali autorizzazioni o licenze, sia notevolmente aumentata.

In effetti la quantità limite di 25 Kg contemplata in tali disposizioni è ripresa anch'essa dalle citate "Norme tecniche ecc. ecc." che risalgono, come si è detto, a circa 40 anni fa. Ora, in tale epoca, esisteva in Italia un numero abbastanza considerevole di piccole fabbriche di fiammiferi i cui processi di lavorazione non erano sempre ineccepibili; inoltre era ancora assai diffuso l'impiego del fosforo giallo come costituente normale della miscela infiammabile dei fiammiferi.

Questo rendeva allora abbastanza pericoloso il magazzinaggio anche di quantità non molto grandi di fiammiferi e giustificava il limite relativamente molto basso di 25 Kg fissato dalla Commissione nella estensione delle "Norme".

Attualmente il numero delle fabbriche è ridotto ad appena poco più di venti; tutte applicano procedimenti di fabbricazione assai perfezionati e standardizzati; l'impiego del fosforo giallo è praticamente abolito; tutti i tipi di fiammiferi fabbricati (eccetto forse qualche tipo speciale, come per esempio i fiammiferi "contro vento") presentano garanzie di sicurezza per autocombustione o per urti accidentali senza confronto superiori a quelle dei fiammiferi fabbricati 40 anni fa.

Inoltre, si ritiene che anche nella disciplina dei Depositi di fiammiferi si debba seguire il criterio adottato in altre Regolamentazioni di merci pericolose (oli minerali, esplosivi, ecc.) e cioè di commisurare la pericolosità dei fiammiferi al loro effettivo contenuto di materiale pericoloso.

Nel caso specifico che ci interessa, un semplice controllo dei tipi di fiammiferi più comuni (f. di legno solforati; f. di cera; f. di sicurezza tipo svedesi; f. tipo minerva), ha infatti mostrato che il

peso di miscela infiammabile contenuta in ogni scatola o bustina di fiammiferi è in media eguale a circa il 10-11 % del peso complessivo della scatola o bustina piena. Ora la miscela infiammabile è sostanzialmente la parte pericolosa dei fiammiferi e ad essa deve essere commisurata la quantità di fiammiferi da considerare liberi da ogni autorizzazione o speciale licenza.

A questo punto bisognerebbe esaminare la pericolosità in sé di detta miscela infiammabile o meglio delle diverse miscele infiammabili usate per i diversi tipi di fiammiferi in rapporto principalmente alla loro composizione, alle loro caratteristiche e a tutte le altre circostanze che, in pro o in contro, concorrono a fare di tali miscele dei materiali pericolosi; l'esame tuttavia di questi fattori appare palesemente assai malagevole ed impossibile.

Tuttavia, tenendo presenti le disposizioni esistenti per la polvere pirica che in un certo senso può essere presa come termine di confronto e naturalmente valutando, sia pure sommariamente, tutte le circostanze che concorrono a fare delle miscele infiammabili per fiammiferi materiali meno pericolosi della polvere pirica, si traggono le seguenti conclusioni:

- 1 - quantità di fiammiferi da ritenere libera da ogni autorizzazione o speciale licenza, può essere stabilita anziché in 25 Kg, in 250 Kg lordi compresi il peso delle scatole o bustine, involucri di carta o cartone, escluso, però, il peso degli imballaggi esterni (casce di legno e simili) per tutti i Depositi, Uffici di vendita, Magazzini ecc. collocati in centri abitati e posti, eventualmente, anche in fabbricati destinati in parte ad abitazione;
- 2 - per i Depositi posti alquanto fuori dei centri abitati, in fabbricati isolati, non abitati, la suddetta quantità può essere portata fino a 500 Kg.
- 3 - suddivisione in classi dei depositi di maggiore entità può essere stabilita come segue:
 - 1[^] classe: oltre 50 t.
 - 2[^] classe: oltre 10 t fino a 50 t.
 - 3[^] classe: oltre 500 Kg fino a 10 t.

Non si conoscono esattamente quali siano le prescrizioni di ubicazione, struttura, distribuzione dei locali ecc., stabilite dalle predette disposizioni locali per le varie classi di Depositi di fiammiferi; si pensa che anche queste prescrizioni siano modellate su quelle alquanto generiche indicate dalle "Norme tecniche ecc. ecc.". si ritiene pertanto molto opportuno che l'Amministrazione dei Monopoli e le Prefetture segnalino al Ministero dell'Interno Direzione Generale della P.S. Ufficio Esplosivi, caso per caso, i depositi che abbiano dato o diano luogo a controversie con le Autorità locali per le questioni di cui è fatto cenno nella presente relazione e ciò principalmente per la mancanza di norme generali e la relativa sommarietà delle prescrizioni delle "Norme tecniche ecc. ecc." su cui sono basate le disposizioni locali di sicurezza.